

ELEMENTI DELL'ACCERTAMENTO IN DOGANA

-Origine

Treviso, 19/7/2016

Carlo Cosentino

carlo.cosentino@agenziadogane.it

Fonti Normative:

- artt. 59-68 Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell'Unione - **CDU**);
 - artt. 31-70 Reg. Delegato (UE) 2015/2446 (**RD**) e pertinenti allegati;
 - considerando 20, 21 e 22 **RD**;
 - artt. 57-126 Reg. di Esecuzione (UE) 2015/2447 (**RE**) e pertinenti allegati;
 - considerando 22, 23 24 e 25 **RE**;
 - **accordi** stipulati dall'UE con i Paesi terzi ed **unioni doganali**: regole d'origine **su base convenzionale**;
 - regole d'origine adottate **unilateralmente** dall'UE in favore di determinati paesi o territori terzi o in favore di gruppi di tali paesi o territori (es., preferenze generalizzate per i Paesi in Via di Sviluppo).
-

L'origine costituisce - insieme a quantità, qualità e valore - uno dei quattro elementi su cui si basa l'accertamento doganale.

ORIGINE \neq PROVENIENZA

LABORATORIO di TECNICA DOGANALE

La normativa unionale distingue:

- origine *non preferenziale*;
 - origine *preferenziale*.
-

Origine non preferenziale o commerciale

L'origine non preferenziale, definisce la “nazionalità” di un prodotto all'atto della sua importazione in un dato Paese.

Origine non preferenziale o commerciale

Art. 59 CDU:

Le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci sono finalizzate all'applicazione:

- a) della **tariffa doganale comune**, escluse le misure tariffarie preferenziali;
 - b) delle **misure, diverse da quelle tariffarie**, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e
 - c) delle **altre misure** dell'Unione relative all'origine delle merci (differenza rispetto al vecchio art. 22 CDC).
-

Origine non preferenziale o commerciale

- Le regole non preferenziali trovano, quindi, applicazione per tutti i tipi di **misure di politica commerciale**, ad es.:
 - dazi antidumping
 - dazi compensatori
 - embarghi commerciali
 - misure di salvaguardia e di ritorsione
 - restrizioni quantitative e alcuni contingenti tariffari.
 - Si applicano, inoltre, ad **altri fini**:
 - per le statistiche del commercio
 - per appalti pubblici
 - per il marchio di origine (*made in...*), e così via.
 - Inoltre, le **restituzioni all'esportazione** dell'UE nel quadro della politica agricola comune sono spesso basate sul concetto di origine non preferenziale.
-

Origine non preferenziale o commerciale

In generale, può affermarsi che le regole di origine *non preferenziali* e quelle *preferenziali* utilizzano normalmente i medesimi **criteri** per la determinazione dell'origine.

Tuttavia, come si vedrà, poiché al prodotto di origine preferenziale vengono riconosciute le preferenze tariffarie, le regole di origine preferenziale pongono requisiti più severi di quelle non preferenziali.

Origine non preferenziale o commerciale

Le regole dell'origine non preferenziale figurano:

- negli artt. 59/63 CDU;
 - nei considerando 20 e 21 RD (Reg. UE 2015/2446);
 - negli artt. 31/36 RD (Reg. UE 2015/2446);
 - negli artt. 57/59 RE (Reg. UE 2015/2447);
 - nell'allegato 22-01 RD;
 - nell'allegato 22-14 RE.
-

Anche se può apparire anacronistico, va evidenziato come ogni paese nel mondo possa dotarsi di proprie regole di origine non preferenziale.

Solo all'inizio degli anni 70 sono state avviate consultazioni per addivenire ad una **nozione internazionale condivisa di origine.**

Le regole di origine hanno formato oggetto di tre allegati alla **Convenzione di Kyoto del 1973** (Convenzione internazionale sulla semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali) che ha stabilito i principi generali per l'uso delle regole sull'origine non preferenziale.

Gli allegati riguardano rispettivamente:

- le norme non preferenziali;
 - la prova documentale;
 - il controllo della prova.
-

Nel 1992 - nel quadro dell' **Uruguay Round del GATT** - è stato redatto un progetto di accordo sulle regole non preferenziali ispirato ai principi della trasparenza, prevedibilità, coerenza, sicurezza giuridica e utilizzazione del criterio dell'*ultima trasformazione sostanziale* [criterio espresso fondamentalmente con *la regola del cambiamento della voce tariffaria* per cui quando la lavorazione non fa modificare la voce doganale la merce non acquisisce l'origine del paese in cui viene lavorata ma mantiene quella del paese che l'ha prodotta].

Tale criterio sarebbe stato riprodotto nell'art. 24 CDC e nel nuovo art. 60 §2 CDU.

I criteri d'origine nel CDU

- **A] Merci interamente ottenute:**

il criterio base per determinare l'origine dei prodotti [*ex art. 60* CDU] è quello secondo cui sono originarie le *merci interamente ottenute* in un determinato paese o nell'Unione.

Sono interamente ottenute, in generale, le merci nella cui produzione interviene un solo paese.

Ad es. [*ex art. 31* RD] ,

- prodotti minerali estratti dal territorio,
- prodotti del regno vegetale che ivi sono raccolti,
- animali che ivi sono nati o sono allevati,
- prodotti che provengono da tali animali.

Sono considerate interamente ottenute anche le merci **ottenute per trasformazioni di merci interamente ottenute nel paese di trasformazione** [art. 31, lett. j RD].

B] Merci trasformate:

- si tratta di quelle merci alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi, cioè che sono ottenute in un determinato Paese a mezzo di *materie prime, semilavorati* o anche di *articoli finiti* originari di altri paesi.
- Art. 60 § 2 CDU: è *originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.* (Reg.450/2008 art. 36 era per una maggiore semplificazione prevedendo solo la trasformazione sostanziale).

Requisiti:

- trasformazione/lavorazione sostanziale
 - economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo
 - che abbia portato alla fabbricazione di un prodotto nuovo o che abbia costituito un processo di fabbricazione importante.
-

La formulazione “*trasformazione sostanziale*” contenuta della norma appare piuttosto generica ed ha richiesto:

- da un lato, precisazioni ulteriori;
 - dall’altro, una disposizione – art. 33 RD – finalizzata ad evitare gli abusi: così una trasformazione effettuata al solo scopo di eludere le disposizioni applicabili in materia di origine non conferisce alle merci così ottenute l’origine del paese in cui è stata effettuata.
-

Da evidenziare che le condizioni indicate dall'art. 60 CDU devono necessariamente concorrere, con la conseguenza che la mancanza di una sola di esse esclude che il prodotto ottenuto in esito alle lavorazioni acquisti l'origine del Paese dove l'operazione è avvenuta.

La trasformazione sostanziale

È quella che apporta alle merci lavorate un *quid pluris* oggettivamente rilevabile.

Poiché, come si vedrà appresso, il legislatore non ha elencato espressamente tutte le trasformazioni o le lavorazioni che possono in via generale considerarsi “sostanziali” ai fini dell’attribuzione dell’origine, la **Corte di giustizia** è stata più volte chiamata a pronunciarsi per fornire un’interpretazione uniforme della nozione di “trasformazione o lavorazione sostanziale”.

Orientamento consolidato CGUE:

-l'ultima trasformazione o lavorazione può considerarsi “sostanziale” qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione.

-diversamente, le operazioni che modificano l'aspetto esteriore del prodotto ai fini della sua successiva utilizzazione, lasciandone sostanzialmente inalterate sotto il profilo qualitativo le caratteristiche essenziali, non possono determinare l'origine del prodotto stesso.

-l'ultima trasformazione o lavorazione effettuata potrebbe non costituire la trasformazione o lavorazione “sostanziale”: in tal caso si dovrà risalire a ritroso nella sequenza delle fasi che compongono il ciclo produttivo per individuare in quale Paese la trasformazione o lavorazione compiuta si possa considerare effettivamente “sostanziale”.

Sul concetto di “*trasformazione/lavorazione sostanziale*”: C.G.U.E C-49/76 DD. 26.01.97.

La causa riguardava la lavorazione, presso uno stabilimento tedesco, di caseina grezza che veniva pulita, ridotta in polvere ed imballata. Tali operazioni non erano state ritenute sufficienti a conferire l’origine sul presupposto che esse non rappresentavano una fase importante della fabbricazione.

C.G.U.E C-260/08 DD. 10.12.09: La sentenza chiarisce che per lavorazione/trasformazione sostanziale debba intendersi non solo quella che ha per effetto la modifica della N.C. della merce («*c.d. salto del codice*»), ma anche tutte quelle operazioni che determinano la nascita di una merce con composizione e proprietà specifiche del tutto nuove, in quanto assenti prima di tali operazioni.

La giustificazione economica e l'impresa attrezzata.

Trattasi evidentemente di una disposizione antielusiva al fine di scongiurare indebite attribuzioni di favorevoli *made in* tramite interventi di delocalizzazione *ad hoc* ovvero tramite l'avvalimento di soggetti privi dei requisiti tecnico-organizzativi per eseguire le prescritte lavorazioni.

Il richiamo normativo a tale requisito è contenuto nel nuovo art. 33 RD ai sensi del quale la trasformazione non è economicamente giustificata quando risulta che l'**unico scopo** sia stato quello di “evitare l'applicazione delle misure di cui all'art. 59 del codice” (misure tariffarie non preferenziali, non tariffarie, altre misure unionali legate all'origine).

L'accertamento dell'elusività della condotta è rimesso alle autorità doganali competenti che possono utilizzare presunzioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 61 CDU, la dogana, in caso di ragionevoli dubbi sull'indicazione di origine, può chiedere (in aggiunta al C.O.) qualsiasi prova complementare necessaria ad accertare l'effettiva origine della merce.

La giustificazione economica e l'art. 33RD.

L'art. 33 RD trova la sua base nel considerando (21) dello stesso regolamento:

Al fine di evitare manipolazioni dell'origine di merci importate allo scopo di eludere l'applicazione di misure di politica commerciale, in alcuni casi l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale dovrebbe essere considerata non economicamente giustificata.

- **Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01**, si applicano le regole residuali del capitolo* (errore di traduzione: *le restanti norme del capo*).
- **Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01**, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.

La fabbricazione di un prodotto nuovo o la fase importante del processo di lavorazione.

In generale, tale presupposto si traduce nelle seguenti regole di trasformazione (**regole primarie**):

- cambiamento della voce della nomenclatura SA (**cd. salto di codice**);
- effettuazione di **determinate operazioni** di produzione o di trasformazione ritenute idonee a conferire alla merce l'origine del paese in cui sono state effettuate;
- **regola del valore aggiunto**, laddove l'incremento di valore dovuto all'effettuazione di operazioni di assemblaggio e di incorporazione di materiali originari raggiunga una determinata percentuale del livello del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

Può essere prevista anche una combinazione di due di tali regole.

Prodotti oggetto di disposizioni normative specifiche

Come si vede, non è sempre facile stabilire quando le tre condizioni previste dall'art. 60 CDU possono ritenersi soddisfatte.

Pertanto, con riguardo a particolari e limitate tipologie di merci, è stato deciso di fissare precise regole a livello di normativa comunitaria (ora, unionale) al fine di individuare le operazioni che conferiscono l'origine non preferenziale su un prodotto.

Queste regole - già previste negli allegati 9, 10 e 11 delle Dac - sono ora contenute nell'allegato 22-01 RD e **rivestono carattere giuridicamente vincolante.**

Prodotti non coperti da una norma positiva specifica

La gran parte delle merci contemplate nella tariffa doganale non è tuttavia *coperta* da una norma comunitaria specifica.

La Commissione Europea si è limitata, per queste merci, a fissare le cosiddette **regole di lista** cioè regole di trasformazione finalizzate a stabilire l'origine di tutti i prodotti classificati nella tariffa doganale comune.

Le regole di lista rappresentano la posizione assunta dalla UE nei negoziati nell'ambito del cd. *Harmonisation Work Programme* che definisce lo stesso concetto di «ultima trasformazione sostanziale» di cui al vecchio art. 24 CDC ed al nuovo 60 § 2 CDU.

L'HWP è stato istituito nell'ambito dell'accordo sulle norme di origine concluso a Marrakech nel 1994.

Prodotti non coperti da una norma positiva specifica

Dette regole sono contenute nella c.d. [tabella delle regole di lista](#), organizzata per sezioni e capitoli della tariffa doganale e consultabile sul sito della Commissione UE:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm

Da precisare, tuttavia, che tali norme armonizzate per acquisire efficacia giuridica vincolante, dovranno essere recepite in un quadro giuridico unionale per consentire finalmente la determinazione dell'origine non preferenziale di tutti i prodotti. Si tratta di un obiettivo impegnativo.

La codificazione realizzata con l'allegato 22-01 del RD 2015/2446 è ben lontana dal soddisfare le ambizioni dell'HWP del WTO ma rappresenta comunque un notevole progresso rispetto ai vecchi (e concisi) allegati 10 e 12 DAC!

Le regole di lista

Si distinguono in regole primarie e regole residuali, da applicare comunque nel rispetto delle definizioni contenute nelle “*Note introduttive alla tabella delle regole di lista*” (*introductory notes to the table of list rules*):

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1621_en.htm.

Nella detta tabella, le regole di lista (primarie) applicabili ai prodotti per i quali esiste una già una specifica previsione normativa (negli allegati alle DAC, ora nell’ All. 22-01 RD) sulla determinazione dell’origine, sono indicate con il colore verde.



Section XI

TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES

CHAPTER 50
Silk

Chapter Note :

Thermoprinting has to be accompanied by printing of the transfer paper in order to be considered as origin conferring.

| HS 2012 Code | Description of goods | Primary rules |
|--------------|--|---|
| 50.01 | Silk-worm cocoons suitable for reeling. | CTH |
| 50.02 | Raw silk (not thrown). | CTH |
| 50.03 | Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock). | CTH |
| 50.04 | Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale. | Manufacture from: -natural fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning, -grege silk or silk waste, -chemical materials or textile pulp, or -man-made staple fibres, filament tow or waste of fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning Or Printing or dyeing of yarn or monofilaments, unbleached or prebleached, accompanied by preparatory or finishing operations, twisting or texturizing not being considered as such, the value of non-originating material (including yarn), not exceeding 48% of the ex-works price of the product |
| 50.05 | Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale. | Manufacture from: -natural fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning, -grege silk or silk waste. |

Le regole di lista

Quando la normale applicazione di una regola specifica o di una regola di lista non consente di determinare il paese di origine, trovano applicazione le cosiddette "**regole residue**" previste sempre nelle 'Note introduttive alla tabella delle regole della lista'.

Le regole contenute nelle *Note introduttive alla tabella delle regole della lista*

Regole primarie (come applicarle):

(A) Il paese di origine di un bene è il paese designato come tale secondo la **regola primaria applicabile** contenuta nella tabella delle ‘regole di lista’;

(B) Il paese di origine di un bene è l'ultimo paese di produzione, a condizione che **una regola primaria**, nella tabella delle ‘regole di lista’, applicabile al bene è stata soddisfatta in quel paese;

Le regole contenute nelle *Note introduttive alla tabella delle regole della lista*

Regole residuali (quali sono):

(C) Quando un bene è prodotto dalla successiva trasformazione di un materiale che ha la stessa classifica della merce, il paese di origine della merce è il paese di cui detto materiale è originario;

(D) il paese di origine del bene deve essere determinato come indicato nella norma residuale applicabile specificata a livello di capitolo;

(E) Quando il bene è prodotto con materiali tutti originari di un singolo paese, il paese di origine della merce è il paese di cui quei materiali sono originari;

(F) Quando il bene è prodotto con materiali (originari o meno) di più di un paese, il paese di origine della merce è il paese di cui è originaria la maggior parte di tali materiali, come determinata sulla base del valore, se non diversamente specificato in una nota al capitolo.

Regole di lista

Tornando al carattere *soft* delle regole di lista, si deve ricordare che la **Corte di giustizia** ha dichiarato che, se è pur vero che le regole elaborate dalla Commissione “*contribuiscono a determinare l’origine non preferenziale delle merci, tali regole non sono giuridicamente vincolanti*” .

(In questi termini, *ex plurimis*, sentenze: 10 dicembre 2009, causa n. C-260/08, HEKO Industrieerzeugnisse, punti 20 e 21; 11 febbraio 2010, causa n. C-373/08, Hoesch Metals and Alloys, punto 39)

L'Allegato 22-01 RD

L'allegato 22-01 specifica i criteri per l'attribuzione dell'origine mediante l'indicazione delle **regole specifiche** stabilite in base al capitolo ed alla voce doganale del prodotto finito.

Riporta le note introduttive e l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione utili a conferire l'origine non preferenziale.

Esso unifica al suo interno il contenuto degli allegati 9, 10 ed 11 delle precedenti DAC (Reg.2454/93) che riportavano le note introduttive (all. 9), le regole per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI (all.10) ed, infine, le regole per i prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti.

L'Allegato 22-01 RD

Novità rispetto agli Allegati 10 e 11 DAC:

-Ampia e più dettagliata copertura dei prodotti tessili (Capitoli da 50 a 63)

-Regole specifiche per nuovi Capitoli, ad esempio:

- 09 – caffè
 - 17 - zucchero
 - 72 - metalli
 - 73 - lavori in metallo
 - 82 – utensili
-

L'Allegato 22-01 RD

Regole

Vengono distinte gerarchicamente in:

-regole Primarie

-regole Residuali: di capitolo o specifiche

Devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato

L'Allegato 22-01 RD

I possibili criteri delle lavorazioni sostanziali restano immutati:

- **Regola del valore aggiunto.**

È considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) quella trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari alla percentuale “x”, indicata dalla regola, del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese, sia i costi e i profitti ad essi associati.

L'Allegato 22-01 RD

- Condizioni relative al **processo industriale**.

Questa regola prevede un'indicazione precisa delle operazione minime che devono essere effettuate nel territorio di un Paese perché di tale Paese il prodotto finito possa acquisire l'origine.

Ad esempio, per i *Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi*, la regola di origine applicabile è la seguente: *Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifica e lucidatura degli anelli esterni ed interni*.

In questo caso, indipendentemente dalla classificazione doganale della materia prima e del prodotto finito e dal valore aggiunto, la realizzazione del processo industriale contemplato dalla regola è da considerare quale trasformazione conferente l'origine.

L'Allegato 22-01 RD

- **Confezione completa**

Per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

L'Allegato 22-01 RD

- **Regola del cambio di posizione tariffaria**

Cambio di capitolo (CC), di voce (CTH) o di sottovoce doganale (CTSH).

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto, rispettivamente in un capitolo, in una voce o in una sottovoce diverso/a rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati (cioè, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati rispettivamente in un capitolo, in una voce o in una sottovoce diverso/a rispetto al prodotto finito).

L'Allegato 22-01 RD

- **Regola del cambio di posizione tariffaria**

Cambio dello split all'interno della medesima voce doganale (CTHS).

passaggio alla specifica descrizione della voce doganale (split di voce) del prodotto finito a partire da qualunque altra separazione (split) di detta voce o da qualunque altra voce.

Cambio dello split all'interno della medesima sottovoce doganale (CTSHS).

passaggio alla specifica descrizione di sottovoce doganale (split di sottovoce) del prodotto finito a partire da qualunque altra separazione (split) di detta sottovoce o da qualunque altra voce.

L' Allegato 22-01 RD

- **Regola residuale di capitolo.**

Nell'allegato 22-01 sono indicate anche le modalità per l'attribuzione dell'origine qualora le regole primarie ivi riportate non possano trovare applicazione. Infatti, se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali. In alcuni capitoli occorre far riferimento al **peso** dei materiali (ad es. cap. 17 zuccheri e prodotti a base di zucchero) mentre in altri capitoli al **valore** (ad es. cap. 52, cotone).

L' Allegato 22-01 RD

Le trasformazioni specifiche

Le trasformazioni sostanziali alle quali deve essere sottoposta la materia prima non originaria per conferire l'origine nel paese in cui ha subito tale lavorazione sono indicate nella **colonna 3** dell'Allegato 22-01.

Tali trasformazioni specifiche possono essere inquadrare in alcune categorie generali.

L' Allegato 22-01 RD

Fabbricazione a partire da ...

Questa regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione (es. fibre). L'impiego dello stesso materiale non originario in uno stadio successivo di lavorazione (es. filato) compromette il carattere originario del prodotto finito.

L' Allegato 22-01 RD

Fabbricazione a partire da ... il cui valore non supera il X % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Significa che è prevista, oltre alla lavorazione a partire da un materiale non originario ad un determinato stadio di lavorazione (es., cotone grezzo), una tolleranza massima in termini di valore di materia prima non originaria utilizzabile (es., 50%). Pertanto, nell'esempio, il valore della materia prima utilizzata non può superare il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Se eccede tale percentuale, il prodotto finito non potrà essere considerato un “*Made in Paese di fabbricazione*”, sarà infatti originario del Paese in cui è stata ottenuta la materia prima.

L' Allegato 22-01 RD

Confezione completa [specifica per il tessile]

Nota introduttiva 1.4 dell'allegato 22-01: tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.

Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

L'allegato elenca alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

- applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura
 - confezione di asole
 - rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti
 - apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.
 - stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».
-

L' Allegato 22-01 RD

Condizioni alternative

Nel caso in cui siano presenti due condizioni (fabbricazione a partire da ... oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito) l'operatore potrà scegliere fra le due condizioni e se anche solo una delle due condizioni è rispettata il prodotto finito potrà essere considerato originario.

L' Allegato 22-01 RD

Trasformazioni specifiche nel settore meccanico

Si prevedono di solito una regola principale e una regola alternativa applicabile nel caso in cui la regola principale non venga soddisfatta.

La regola principale è generalmente costituita dal “cambio di voce doganale”, la regola alternativa è invece la regola del “valore aggiunto minimo”.

Cambio di voce doganale: il bene si può dichiarare originario del Paese in cui è avvenuta una trasformazione tale da modificare la classificazione doganale (a livello di prime quattro cifre) dei componenti importati.

Valore aggiunto minimo: può essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) quella trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari al X% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

L' Allegato 22-01 RD

Trasformazioni specifiche nel settore calzaturiero

Per le calzature, l'allegato 11 delle DAC aveva previsto la seguente regola specifica, ripresa tutt'oggi all'interno del nuovo unificato allegato 22-01:

Passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce [CTH], escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406.

Pertanto, non è possibile dichiarare “Made In Italy” una calzatura fabbricata a partire da una calzatura incompleta di origine estera costituita da una tomaia fissata alla suola primaria: è necessario che il fissaggio della tomaia alla suola e le lavorazioni successive avvengano sul territorio italiano.

L' Allegato 22-01 RD e le Regole di Lista HWP

- L'art. 32 RD evidenzia chiaramente che le merci indicate nell'allegato 22-01 si considerano originarie del paese in cui le norme dell'allegato medesimo sono soddisfatte.
 - Tale articolo non distingue tra **regole primarie** e **regole residuali**.
-

L' Allegato 22-01 RD e le Regole di Lista HWP

- *Quid iuris* per le merci non comprese in tale allegato?
 - Allegato 22-01 contempla il capitolo ma non la voce specifica
 - Allegato 22-01 non contempla neppure il capitolo.

CAPITOLO 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:

1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50% del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti delle voci da 0401 a 0404 quello di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50% del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

| Codice SA 2012 | Designazione delle merci | Regole primarie |
|----------------|--|---|
| ex 0408 | – Uova di volatili, sgusciate, e tuorli, essiccati | Si considera paese di origine delle merci quello in cui è avvenuta l'essiccazione (previa rottura e separazione, se necessarie) di: <ul style="list-style-type: none"> – uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce SA ex 0407 – uova di volatili, sgusciate, non essiccate, della voce SA ex 0408 – tuorli, non essiccati, della voce SA ex 0408 |

L' Allegato 22-01 RD e le Regole di Lista HWP

Allegato 22-01 contempla il capitolo ma non la voce specifica

1) La mancanza di una regola primaria per le voci di capitolo non comprese nell'allegato 22-01 può essere considerata un «vuoto normativo» colmabile attraverso il ricorso alle regole di lista (che hanno carattere non giuridico e non vincolante)?

In tal caso la regola residuale di capitolo rimarrebbe tale rispetto alle regole di lista applicabili.

L' Allegato 22-01 RD e le Regole di Lista HWP

Allegato 22-01 contempla il capitolo ma non la voce specifica

2) Oppure la regola residuale assurge, in questi casi, al rango di unica regola applicabile?

Tale soluzione sarebbe coerente con la lettera dell'art. 32 RD ma forse un po' troppo semplicistica.

L' Allegato 22-01 RD e le Regole di Lista HWP

Allegato 22-01 contempla il capitolo ma non la voce specifica

In attesa di circolari esplicative, si suggerisce prudenza.



Legal notice | Cookies | Contact | Search | English (en)

 EUROPEAN COMMISSION

European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > ... > Rules_origin > Non-preferential

HOME INDIVIDUALS BUSINESS ONLINE SERVICES ABOUT  

Table of list rules applicable to products (following the classification in the CN)

This page will be updated following entry into application of the Union Customs Code as soon as possible

Section I : Live animals; animal products :

- [Chapters 1 to 5](#)  (42 kB) 

Section II : Vegetable products :

- [Chapters 6 to 14](#)  (56 kB) 

Section III : Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes :

- [Chapter 15](#)  (19 kB) 

Section IV : Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes :

- [Chapters 16 to 24](#)  (59 kB) 

Section V : Mineral products :

- [Chapters 25 to 27](#)  (53 kB) 

L' Allegato 22-01 RD e le Regole di Lista HWP

Allegato 22-01 non contempla neppure il capitolo

Occorre seguire l'ordinaria procedura di determinazione dell'origine non preferenziale previa **esatta classificazione della merce**, dettagliata **analisi del processo produttivo**:

a) Partendo dalla definizione dell'art. 60 §2 CDU

b) Avvalendosi delle regole di lista

c) Ricorrendo (solo se l'ultima lavorazione non è considerata economicamente giustificata) al disposto dell'art. 33 RD.

In caso di ulteriore dubbio: I.V.O.

Attività insufficienti a conferire l'origine

In linea generale:

le attività di **mera conservazione** di un prodotto o che si limitino a **migliorare l'aspetto esteriore** della merce (ad es. cambio di packaging, di imballaggio, di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti a conferire l'origine a detta merce in quanto **non modificano nella sostanza la merce stessa** (CGUE: il bene rimane tale sia pur con aspetto esteriore differente).

Nelle DAC l'elenco delle trasformazioni insufficienti era previsto solo per il mondo tessile, all'articolo 38, procedendo per analogia per tutti gli altri prodotti.

Attività insufficienti a conferire l'origine

- Nuove norme:

L'art. 34 RD elenca tutte le operazioni definite “minime” ovvero quelle operazioni non sufficienti al conferimento dell'origine:

a) le **manipolazioni** destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;

b) le **semplici operazioni** di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;

c) i **cambiamenti d'imballaggio** e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

Attività insufficienti a conferire l'origine

- Segue:
 - d) la **presentazione** delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
 - e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di **marchi**, etichette o altri segni distintivi;
 - f) la semplice **riunione di parti** di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
 - g) lo **smontaggio** o il cambiamento di uso;
 - h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).
-

Nuova disciplina sugli accessori ed i pezzi di ricambio.

Origine non preferenziale dei pezzi di ricambio, ovvero, elementi che fanno parte della normale attrezzatura di **macchine, veicoli o apparecchi** di cui alle sezioni:

XVI: MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

XVII: MATERIALE DA TRASPORTO

XVIII: STRUMENTI ED APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Nuova disciplina sugli accessori ed i pezzi di ricambio

- Pezzi di ricambio essenziali:


quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e
 - b) sono caratteristici di queste merci e
 - c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.
-

Nuova disciplina sugli accessori ed i pezzi di ricambio.

Il nuovo art. 35 RD prevede che:

- Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce (**norma immutata rispetto alla vecchia disciplina**).
- I pezzi di ricambio essenziali destinati alle **merci** elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata **precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione** sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine (**norma oggetto di novella**).



Nuova disciplina sugli accessori ed i pezzi di ricambio.

Il nuovo art. 35 RD prevede che:

- Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce (**norma immutata rispetto alla vecchia disciplina**).
- I pezzi di ricambio essenziali destinati alle **merci** elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata **precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione** sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine (**norma oggetto di novella**).

Le vecchie DAC (art. 41, comma 2) prevedevano la stessa disciplina per i pezzi di ricambio relativi a merci **non solo** “...precedentemente immesse in libera pratica...” **ma anche** “esportate”

Art. 41, comma 2: «I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo *precedentemente immessi in libera pratica o esportati*, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate dalla presente sezione».

Nuova disciplina sugli accessori ed i pezzi di ricambio.

- Veniva data quindi la possibilità alle aziende di dichiarare *made in Italy* anche **eventuali parti inviate in data successiva** a quella dell'oggetto del quale si configuravano come pezzi di ricambio essenziali. Questa facoltà garantiva agli operatori italiani di potersi avvalere della forza del loro marchio anche nei casi di semplice “compravendita” di taluni prodotti che, senza subire alcuna lavorazione sostanziale in Italia, venivano riesportati al medesimo stato di quello di importazione.
-

Nuova disciplina sugli accessori ed i pezzi di ricambio.

Adesso tale facoltà sembrerebbe venuta meno, con la conseguenza che, in qualsiasi caso di cessione all'esportazione, l'origine dichiarata del prodotto **non potrebbe più essere quella del macchinario di fabbricazione dell'azienda residente ma dovrebbe rispettare quella riportata sulla bolletta doganale di import (cioè propria del soggetto che ha realizzato tale prodotto).**

Da evidenziare, tuttavia, che il riferimento alla *precedente esportazione* del bene principale, espunta dalla norma che disciplina il regime dei pezzi di ricambio essenziali, è stata mantenuta in quella che si occupa della loro definizione (*elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un apparecchio che è stato..... precedentemente esportato*), con il risultato che la norma in commento non brilla certo per chiarezza.

Il Certificato di origine

Il nuovo CDU non contiene alcun riferimento sulla modulistica del **certificato di origine non preferenziale**.

Nel codice precedente il fac-simile del documento era rappresentato nell'allegato 12 delle DAC, che ne prescriveva anche le caratteristiche fisiche per dimensioni, tipo di carta e stampa.

Adesso è contemplato solo l'allegato 22-14 RE 2015/2447 che sostituisce il vecchio allegato 13 DAC un tempo relativo solo a prodotti agricoli che beneficiavano di regimi speciali di importazione.

La nuova normativa quindi ha esteso la portata delle disposizioni su certificati di origine (ma anche cooperazione amministrativa e controllo *a posteriori*) per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali (artt. da 57 a 59 RE) che non è più limitata ai soli prodotti agricoli.

Il Certificato di origine

La mancata previsione del certificato di origine non preferenziale discenderebbe dalle pressioni di alcuni Paesi dell'Unione, da sempre contrari a norme troppo vincolanti in materia di origine non preferenziale.

Del resto, la proposta di Regolamento del 2005 sull'obbligatorietà del “made in...” sui prodotti importati fu dagli stessi osteggiata fino ad ottenerne il ritiro nel 2012.

Proprio quando il nuovo codice doganale permette ora all'esportatore di richiedere un C.O. per merce prodotta nell'UE seguendo i criteri di origine non preferenziale del Paese dell'importatore (art. 61 comma 3 CDU).

Non si può escludere il rischio di incertezze e confusioni sia negli organismi emittenti che nei destinatari esteri dei certificati.

Per ovviare a ciò, Eurochambres, l'Associazione delle Camere di Commercio europee, ha emanato delle linee-guida sul rilascio dei c.o.

Esse recepiscono le norme del CDU e prevedono il mantenimento dell'uso dell'attuale modello di certificato di origine fino al 1° maggio 2019.

Uno specifico paragrafo delle linee-guida è dedicato al certificato elettronico.

La dematerializzazione dei documenti, doganali e non, è, infatti, uno dei principali obiettivi voluti dalla Commissione.

Il Certificato di origine

Funzione: Il certificato di origine ha la funzione di **attestare l'origine non preferenziale** (Made In) dei beni destinati all'esportazione nei paesi terzi. Generalmente viene richiesto dal cliente estero perché necessario all'espletamento delle formalità doganali di importazione nel Paese di destino. Per poter compilare correttamente il formulario è quindi **necessario conoscere l'origine (o le origini se multiple) dei prodotti** destinati ad essere esportati, a tal fine bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia trattata nei paragrafi precedenti.

Il certificato deve inoltre recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:

la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,

il tipo di prodotto,

il peso lordo e il peso netto del prodotto,

il nome dello speditore.

Queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni.

Il Certificato di origine

Procedure per l'ottenimento: I formulari per la richiesta del Certificato di Origine sono disponibili presso la Camera di Commercio territorialmente competente rispetto alla sede dell'esportatore. La richiesta deve essere presentata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua sede legale seguendo le istruzioni di compilazione della richiesta messe a disposizione dalla Camera.

Condizioni di utilizzo: Le ragioni che giustificano l'emissione di un certificato di origine sono diverse e variano secondo il Paese che lo richiede: ricerca dell'origine ai fini della determinazione dei diritti doganali nel Paese di destinazione, applicazione di regole specifiche per certi prodotti, applicazione di politiche commerciali, misure tendenti ad evitare il dirottamento dei traffici, ecc. Il certificato di origine è usato negli scambi con i paesi terzi e non viene più richiesto nelle relazioni tra Stati membri tranne il caso in cui debba essere oggetto di una ulteriore esportazione da un altro Stato membro.

Strumenti a difesa del Made in

L'Accordo di Madrid

- Accordo Internazionale di Madrid del 1891 (applicazione con D.P.R. n. 656 del 1968):

dispone, all'atto dell'introduzione in Italia, il fermo (amministrativo) delle merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di origine.

Il fermo è operato dalla **dogana** che ne dà immediatamente notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati.

Entro 60 giorni l'AG può disporre il sequestro.

In mancanza, qualora gli interessati abbiano provveduto alla **regolarizzazione** (generalmente attuata **mediante l'asportazione delle etichette** contenenti le false o fallaci indicazioni di origine) prevista dall'art. 2 dell'Accordo, è possibile procedere alla restituzione della merce.

Strumenti a difesa del Made in

L'Accordo di Madrid

La eventuale “regolarizzazione”, stante la pendenza del procedimento penale, dovrà essere autorizzata dal magistrato competente ed esplica effetti ai soli fini del rilascio della merce alla disponibilità della parte (previa assunzione delle fonti di prova).

Strumenti a difesa del Made in

L'Accordo di Madrid

- **D.P.R. 26.02.1968 n. 656** costituisce la **norma base** che assegna all'autorità doganale la **competenza** per il fermo all'importazione delle merci recante false o fallaci indicazioni di origine.
 - l'Accordo di Madrid e le norme di recepimento interno:
 - non impongono alcun obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti
 - si limitano a vietare l'uso di indicazioni di origine false o ingannevoli.
-

Strumenti a difesa del Made in

L'Accordo di Madrid

Il “venditore” (inteso come colui che mette in circolazione le merci a fini commerciali) **può** indicare il proprio nome o indirizzo sui prodotti provenienti dall'estero, alla condizione che l'indirizzo o il nome sia accompagnato dall'indicazione precisa, a caratteri ben chiari, del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci (*art. 3 Accordo di Madrid*).

A questa norma sembra ispirarsi la previsione di cui all' *art. 6, lett b)*, del **Codice del Consumo**, circa l'obbligo di indicare, nei prodotti destinati al consumatore, il “*nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea*”.

Strumenti a difesa del Made in

L'introduzione del reato di falsa o fallace indicazione d'origine

- Articolo 4 comma 49 della legge n° 350 del 2003 (Finanziaria 2004):
 - rilevanza penale** alle ipotesi di importazione, esportazione e commercializzazione (compreso il tentativo di commercializzazione) di prodotti recanti *false* o *fallaci* indicazioni di origine.
 - Rinvio all'**articolo 517 del codice penale** che attualmente prevede: la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro.
-

Strumenti a difesa del Made in

c.p. art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”

Strumenti a difesa del Made in

L'introduzione del reato di falsa o fallace indicazione d'origine

Le fattispecie di reato sono pertanto due:

- 1) quella relativa alla *falsa indicazione*: consistente nella stampigliatura “*made in Italy*” su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, ai sensi delle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale;
 - 2) quella relativa alla *fallace indicazione*: consistente nell'apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di *segni, figure o quant'altro*, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana; ovvero nell'apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di *segni, figure o quant'altro*, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.
-

L'introduzione del reato di falsa o fallace indicazione d'origine

Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica, nonché per l'esportazione.

È possibile la sanatoria amministrativa dell'illecito:

- attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura *Made in Italy*, nel caso di **falsa indicazione**;
- attraverso l'asportazione dei segni o delle figure ingannevoli, nel caso di **fallace indicazione**.

In entrambe le ipotesi, la sanatoria sul piano amministrativo non comporta l'estinzione del reato ma elimina il rischio di trarre in inganno gli acquirenti ed è, quindi, ritenuta idonea a legittimare il dissequestro della merce regolarizzata.

Strumenti a difesa del Made in

L'introduzione del reato di falsa o fallace indicazione d'origine

Le due fattispecie:

- prima fattispecie, **apposizione di un Made-in falso**: non lascia particolari dubbi interpretativi.
 - seconda fattispecie, **fallace indicazione di origine**: ha suscitato numerose perplessità e *difficoltà applicative* oltreché alcuni *contrast* con *altre norme in materia di etichettatura*.
-

Strumenti a difesa del Made in

Circolare 20/D del 2005 dell’Agenzia delle Dogane

Precisazioni:

Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l’esatta origine estera, la fattispecie di cui al citato art. 4, comma 49, l. n. 350/2003 può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e quant’altro) abbia caratteristiche tali da “**oscurare**”, fisicamente o simbolicamente, **l’etichetta di origine**, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto.

Se il Made In è indicato in maniera chiara ed evidente e non è oscurato da elementi fallaci, non può essere contestato il reato.

Strumenti a difesa del Made in

Circolare 20/D del 2005 dell' Agenzia delle Dogane

Precisazioni:

Nel caso di importazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l'indicazione possa essere considerata fallace deve **indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un'origine errata** (in particolare, quella italiana).

Esempio: in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenta un'etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura "Italy", oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.).

Strumenti a difesa del Made in

Dall'interpretazione dell' Agenzia risulta quindi:

-VIETATO inserire nelle etichette dei prodotti espliciti rimandi al territorio italiano che possono concretizzarsi in figure ovvero in nomi di luoghi (fallace indicazione di origine);

-LECITO importare il prodotto “neutro”.

Strumenti a difesa del Made in

Un'importazione neutra porrebbe tuttavia un problema di compatibilità normativa fra:

-Legge 1991, n. 126 (norme sull'informazione del consumatore), ora confluita nel **Codice del Consumo** (Decreto Legislativo n. 206/2005), che prevede che i prodotti commercializzati nel territorio nazionale rechino indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative al *nome* o alla *ragione sociale* o al *marchio* ed alla *sede* di un produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea.

-articolo 4 comma 49 della legge n. 350 del 2003.

Ciò in quanto l'indicazione della denominazione e della sede dell'importatore (riferimento al territorio italiano) su prodotti fabbricati all'estero potrebbe far sussistere sussistenza l'ipotesi di reato di fallace indicazione di origine.

Strumenti a difesa del Made in

Con nota protocollo 2704 del 9 agosto 2005 l'Agencia delle Dogane ha offerto la soluzione operativa consistente nell'apposizione sul bene importato della dicitura:

IMPORTATO DA: [nome e sede dell'impresa]

Così, si consente, allo stesso tempo, di **evitare l'indicazione del preciso Paese di origine** (nessun obbligo è infatti previsto in tal senso) e di **rispettare le norme sulle informazioni al consumatore** (obbligatorie, peraltro, solo nella successiva fase di commercializzazione) senza rischiare di incorrere nel reato di fallace indicazione di origine.

Pertanto, l'apposizione della chiara indicazione nell'etichetta del nome e della sede dell'impresa che importa la merce, consente il rispetto congiunto delle due norme.

Strumenti a difesa del Made in

Nota: *Art. 6, comma 1, lett. c) del Codice del consumo* impone di indicare il paese di origine del prodotto qualora extra UE (tale obbligo, *a tutt'oggi, non è in vigore*, in mancanza dei regolamenti ministeriali di attuazione della norma).

Strumenti a difesa del Made in

Da evidenziare:

Secondo la giurisprudenza di Cassazione, ai fini dell'applicazione dell'art 517 c.p. per origine e provenienza deve intendersi la **provenienza del prodotto da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.**

Nei prodotti industriali, la cui qualità dipende dall'affidabilità tecnica del produttore, **l'origine imprenditoriale prevale su quella geografica!** (fanno eccezione i prodotti agricoli o alimentari).

Pertanto, non sussiste reato *ex art. 517 c.p.* nel caso di prodotti recanti il nome o il marchio di impresa italiana (con indicazione della sua sede nazionale), che siano stati fabbricati all'estero da una controllata, rimanendo sempre l'imprenditore italiano il vero responsabile del processo produttivo.

Strumenti a difesa del Made in

Pertanto - escludendo i casi indubbi di “falsa” indicazione di origine - **l’apposizione, sui prodotti presentati per l’importazione, di “fallaci indicazioni” e, in particolare, del marchio, dei segni distintivi e dell’indirizzo o della sede dell’importatore o del titolare del marchio, non integra gli estremi del reato** (ma costituisce pur sempre “fallace indicazione” suscettibile di regolarizzazione, sul piano amministrativo, ai sensi dell’Accordo di Madrid).

Strumenti a difesa del Made in

IL FALLACE USO DEL MARCHIO

Con il **D.L. 135 del 25 settembre 2009** (convertito nella l. n. 166/2009) è stato abrogato il contestato comma 4 dell'articolo 17 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (legge sviluppo) con il quale era stato introdotto l'obbligo di indicare l'origine estera su tutti i prodotti realizzati all'estero e recanti marchi di aziende italiane.

Lo stesso decreto ha però stabilito l'**illiceità dell'uso fallace del marchio** introducendo il comma 49 bis all'art. 4 della legge n. 350/2003.

Strumenti a difesa del Made in

IL FALLACE USO DEL MARCHIO

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

Strumenti a difesa del Made in

IL FALLACE USO DEL MARCHIO

Il successivo **comma 49-ter** prevede inoltre che, in caso di illecito, il prodotto su cui è apposto il marchio sia soggetto a *confisca amministrativa obbligatoria*, salvo che il titolare o il licenziatario responsabile dell'illecito apponga a propria cura e spese, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore, le indicazioni idonee a evitare il fraintendimento sull'origine dei prodotti previste dal comma 49-bis.

Strumenti a difesa del Made in

IL FALLACE USO DEL MARCHIO

- L'obbligo di inserire indicazioni precise ed evidenti sull'effettiva origine estera non scatta quindi automaticamente per tutti i prodotti recanti marchi di aziende italiane ma è limitato ai casi nei quali i marchi abbiano natura ingannevole o possano comunque far ritenere al consumatore che il prodotto sia di origine italiana.
-

Strumenti a difesa del Made in

IL FALLACE USO DEL MARCHIO

Il MiSE ha emanato la circolare esplicativa n. 124898 /2009 con la quale sono state chiarite le modalità applicative:

- delle cosiddette “**indicazioni precise ed evidenti sull’origine estera**” e
 - dell’“**attestazione circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione**”
-

Strumenti a difesa del Made in

IL FALLACE USO DEL MARCHIO

Le **indicazioni precise sull'origine estera** potranno concretizzarsi in un'appendice informativa sul prodotto, sulla confezione o sulle etichette contenente le seguenti informazioni:

- Prodotto fabbricato in ...
 - Prodotto fabbricato in paesi Extra UE
 - Prodotto di provenienza Extra UE
 - Prodotto importato da Paesi Extra UE
 - Prodotto non fabbricato in Italia
-

Strumenti a difesa del Made in

IL FALLACE USO DEL MARCHIO

- Qualora non fosse possibile inserire tali indicazioni anteriormente all'importazione, è data la possibilità al titolare o al licenziatario del marchio di allegare alla dichiarazione doganale di importazione una **specificata attestazione in cui l'importatore si impegna a rendere le informazioni dovute al momento della commercializzazione.**

Dette indicazioni potranno essere apposte a scelta:

- con appendice informativa;
 - sul prodotto;
 - sulla confezione;
 - in altro modo (da specificare).
-

Strumenti a difesa del Made in

LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

L'Agenzia delle Dogane, con nota protocollo 155971 del 30 novembre 2009 ha fornito alcune istruzioni applicative.

1)**Falsa o fallace indicazione di origine** (articolo 4 comma 49 legge n° 350/2003): viene confermata l'impostazione precedente (nota protocollo 2704 del 9 agosto 2005) con la quale era stato consigliato, nelle ipotesi in cui l'indicazione della denominazione e della sede dell'azienda potesse far sussistere il reato di fallace indicazione di origine, di **apporre la chiara indicazione: "Importato da: nome e sede dell'impresa"** sull'etichetta che accompagna la merce di origine non preferenziale terza.

Strumenti a difesa del Made in



LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

2) **Fallace uso del marchio** (art. 4 comma 49 bis legge 350/2003): vengono precisate le due condotte utili ad evitare la contestazione di uso fallace del marchio.

-cd. Soluzione a monte

Nel caso in cui il marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana (c.d. marchio fallace) è fatto obbligo di accompagnare il prodotto con una **appendice informativa utile ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore** sull'effettiva origine dello stesso (ad esempio: Prodotto fabbricato in paesi Extra UE).

-cd. Soluzione a valle

Nel caso di prodotto recante marchio fallace è possibile evitare la contestazione in dogana fornendo all'ufficio doganale di controllo una **attestazione del titolare o licenziatario del marchio** con la quale quest'ultimo si impegna a fornire l'**appendice informativa in fase di commercializzazione**.

Strumenti a difesa del Made in IL FALLACE USO DEL MARCHIO

Rapporto tra le fattispecie riportate nei commi 49 e 49-bis.

-La fattispecie penale relativa all'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli si applica “fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis”.

Allora, quando il titolare o il licenziatario fa uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto sia di origine italiana e senza indicazioni sufficienti a evitare ogni fraintendimento circa l'origine estera del prodotto, si applica la **disciplina amministrativa** di cui al comma 49-bis.

Il comma 49 continua a sanzionare penalmente, *ex art. 517 c.p.*, (oltre ai casi di falsa indicazione), i casi di **fallace indicazione che non riguardano prodotti contrassegnati da marchi aziendali** (a meno che non si tratti di violazioni alla disciplina delle pratiche commerciali sleali)

Strumenti a difesa del Made in

L'INDICAZIONE “100% MADE IN ITALY”

- Lo stesso **decreto 135 del 25 settembre 2009** (convertito nella l. n. 166/2009) ha introdotto una nuova condotta passibile di sanzione consistente “*nell’uso (su prodotti non realizzati interamente in Italia) di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione*”.
-

Strumenti a difesa del Made in



L'INDICAZIONE "100% MADE IN ITALY"

Per **indicazione di vendita** si intende:

-la utilizzazione delle espressioni sopra citate a fini di comunicazione commerciale ovvero

-l'apposizione delle stesse sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce **dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.**

Tale condotta è punita con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale (reclusione fino a due anni o multa fino a 20.000,00 Euro), aumentate di un terzo.

Strumenti a difesa del Made in

L'INDICAZIONE “100% MADE IN ITALY”

Quando un prodotto può essere qualificabile come interamente realizzato in Italia?

Si definisce come interamente realizzato in Italia: “il prodotto o la merce, **classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente**, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”.

Strumenti a difesa del Made in

L'INDICAZIONE “100% MADE IN ITALY”

Può rivelarsi problematico valutare l'intero ottenimento in Italia del prodotto in quanto la progettazione e il disegno sono **attività** per loro natura **immateriali** e quindi prive di un collegamento territoriale.

Si pensi ad esempio ad un architetto italiano che disegna al computer un oggetto di design in parte nel suo studio in Italia e in parte nel suo studio in Belgio. In tal caso il disegno non può ritenersi compiuto esclusivamente sul territorio italiano e verrebbe quindi negato il beneficio del “100% made in Italy”.

Strumenti a difesa del Made in

L'INDICAZIONE “100% MADE IN ITALY”

Nella consapevolezza di questi ampi margini di dubbio che sconta la norma nella sua applicazione operativa, è stato previsto (art. 16 comma 2 D.L. 135/2009 cit.) che: “Con **uno o più decreti** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1”.

Origine preferenziale

Le regole dell'origine preferenziale figurano:

- negli artt. 64/66 CDU;
 - nel considerando 22 RD (Reg. UE 2015/2446);
 - negli artt. 37/70 RD (Reg. UE 2015/2446);
 - nei considerando 22, 23 24 e 25 RE;
 - negli artt. 60/126 RE (Reg. UE 2015/2447);
 - negli allegati 22-02/22-05, 22-11 e 22-13 RD;
 - negli allegati 22-02, 22-06/22-10, 22-13/22-20 RE
 - nei singoli accordi e negli atti normativi relativi a concessioni preferenziali unilaterali
-

Origine preferenziale

- L'origine preferenziale è un concetto astratto che trova piena attuazione solo se rapportato ad un determinato accordo tra due o più Paesi, per cui definire un prodotto di *origine preferenziale*, senza specificare rispetto a quale accordo è riferito, non ha alcun senso.
-

Art. 56 CDU “... *la tariffa doganale comune comprende:...*

d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi [sia reciproci che non reciproci] che l’Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi e territori;

e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione nei confronti di taluni paesi o territori” non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi e territori.

Art. 64 CDU: *Per beneficiare*

-delle misure di cui all’art. 56 [tariffarie preferenziali bilaterali o unilaterali] o

-delle misure preferenziali non tariffarie [ad es., non applicazione di restrizioni quantitative,

licenze import-export, etc.],

LE MERCI DEVONO RISPETTARE LE NORME SULL’ORIGINE

PREFERENZIALE...

LE NORME

Il nuovo **RD** contiene all'**art. 37** numerose **indicazioni definitive** volte a chiarire l'applicazione delle norme in materia di origine preferenziale.

Novità: Sottosezione 1 (**artt. 38 e 39 RD**), che fa riferimento ai certificati di informazione INF 4 e alle autorizzazioni di esportatore autorizzato dell'abrogato regolamento (CE) n. 1207/2001 le cui disposizioni sono state trasfuse negli **artt. da 61 a 67 RE** su rilascio e compilazione delle prove di origine (dichiarazioni del fornitore, INF 4, cooperazione amministrativa, verifica delle dichiarazioni del fornitore, autorizzazione di esportatore autorizzato).

LE NORME

Il nuovo **RD**

Negli **artt. 41/58** **contiene** le regole di origine preferenziale stabilite in via autonoma dalla UE nel quadro del **Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG)**: regole di origine SPG, il cumulo di origine SPG.

Negli **artt. 59/70** **contiene** le regole di origine preferenziale stabilite in via autonoma dalla UE **a favore di alcuni paesi o territori**.

LE NORME

Il nuovo **RE** contiene all'**art. 60** un richiamo espresso alle **indicazioni definitorie** di cui all'art. 37 RD.

Negli **artt. 61/69** contiene le regole relative alle **procedure per il rilascio e la compilazione delle prove di origine**.

Negli **artt. 70/112** contiene le regole di origine preferenziale stabilite in via autonoma dalla UE nel quadro del **Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG)**: regole di origine SPG, il cumulo di origine SPG e il sistema REX.

Negli **artt. 113/126** contiene le regole di origine preferenziale stabilite in via autonoma dalla UE **a favore di alcuni paesi o territori**.

LE NORME

- Sono contenute nella **Decisione 91/482/CEE** del Consiglio le regole d'origine per l'applicazione delle preferenze a favore dei Paesi e Territori d'Oltremare (**PTOM, 20 paesi**).
- Le citate regole sono identiche, *mutatis mutandis*, a quelle stabilite nel quadro della Convenzione di Lomè e poi di Cotonou per i **Paesi ACP** (Africa, Caraibi e Pacifico).
- Sono contenute **nei singoli accordi e nei relativi protocolli di origine**, conclusi tra l'Unione ed uno o più Paesi Terzi, le altre regole d'origine preferenziali applicabili convenzionalmente (EFTA, SEE, Paneuropei, Paneuromed, Sud Africa, Messico, Cile, etc.).

solo 9 dei 161 Paesi aderenti all'OMC non hanno un accordo commerciale con la UE.

Gli Accordi preferenziali sono accordi di tipo negoziale/contrattuale e pertanto ognuno di essi può prevedere **regole di origine differenti.**

Per una panoramica sugli accordi:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm

Legal notice | Cookies | Contact | Search | English (en) ▼



EUROPEAN COMMISSION

European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > ... > Rules_origin > Preferential

HOME INDIVIDUALS BUSINESS ONLINE SERVICES ABOUT



Arrangements list

Summary:
This list contains useful links to the various arrangements, their relevant origin provisions and provisions on cumulation.

Preferential Arrangements

- [Contracting Parties to the PEM Convention](#)
- [Eastern Partnership countries](#) (other than the Republic of Moldova)
- [Other countries and territories](#)

Autonomous preferential arrangements

- [Overseas Countries and Territories](#)
- [Generalised System of Preferences](#)
- [Kosovo*](#)

**This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence*

1) Accordi preferenziali

- unilaterali
- bilaterali

2) Preferenze concesse unilateralmente dall'UE

- S.P.G.
- Paesi beneficiari di preferenze autonome

3) Unioni doganali

Accordi Bilaterali o reciproci: Questi accordi stipulati dall'Unione Europea prevedono esenzioni o riduzioni daziarie per i prodotti originari di una delle due parti contraenti al momento dell'importazione del bene stesso nel territorio dell'altra parte. Pertanto, le preferenze tariffarie sono accordate in via reciproca da entrambi i paesi contraenti.

Accordi Unilaterali o non reciproci: Tali accordi, stipulati dall'Unione Europea, prevedono la concessione di riduzioni o esenzioni daziarie ai prodotti originari di alcuni paesi terzi nel momento in cui detti prodotti vengono importati in territorio unionale. Questi accordi nascono dalla volontà di favorire la competitività dei prodotti originari di paesi meno sviluppati detassando gli stessi al momento dell'importazione nella UE (ad es. Accordi con i paesi ACP - Africa, Caraibi, Pacifico).

Il sistema SPG:

disciplinato dal reg. (CE) n. 978/2012, che ha sostituito il Reg. Ce 732/2008, in vigore dal 01.01.2014.

Si basa sulla **concessione** di preferenze tariffarie (riduzione o esenzione daziaria) ai paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili a causa della scarsa integrazione e competitività nel sistema commerciale internazionale.

I regimi previsti dal regolamento sono tre:

- a) un regime generale;
 - b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+);
 - c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (*everything's but arms, EBA*). Tale regime garantisce l'accesso al mercato dell'Unione in esenzione dai dazi per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati tali dall'ONU, fatta eccezione per il commercio delle armi.
-

Accordi di Unione Doganale:

A differenza delle tipologie precedenti l'accordo di Unione Doganale non si basa sulla nozione di origine della merce ma si basa sul fatto che le merci siano in libera circolazione (ad es. accordi con Turchia, con Andorra, con San Marino).

È sufficiente che un prodotto sia in libera circolazione perché possa beneficiare dell'esenzione daziaria senza che lo stesso sia necessariamente originario dell'altro paese aderente all'accordo.

Merchi in libera circolazione:

- le merci prodotte nel territorio dell'unione doganale, comprese quelle ottenute, integralmente o in parte, da prodotti provenienti da paesi terzi e immesse in libera pratica nel territorio medesimo o;
- provenienti da paesi terzi e immesse in libera pratica nel territorio dell'unione doganale.

Sono considerate in libera pratica nella Comunità le merci provenienti da paesi terzi per le quali sono state espletate le formalità di importazione e sono stati pagati i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente esigibili nella Comunità e che non hanno beneficiato di una restituzione totale o parziale di tali dazi o oneri.

REGOLE COMUNI AD OGNI REGIME PREFERENZIALE:

- **Status di prodotto originario**
 - **Cumulo**
 - **Operazioni Minime**
 - **Clausola di tolleranza**
 - **Regola No-drawback**
 - **Principio di territorialità**
 - **Regola del trasporto diretto**
 - **Prova dell'origine**
 - **Esportatore Autorizzato**
-

Status di prodotto originario

Ai fini dell'origine *preferenziale*, un prodotto acquisisce il carattere originario:

- se è **interamente ottenuto**, oppure
 - se è stato **sufficientemente lavorato o trasformato**, oppure
 - se è intervenuto il “**cumulo**” .
-

Status di prodotto originario

I prodotti *interamente ottenuti* sono quelli il cui processo di produzione sia avvenuto in un unico Paese.

Non devono contenere elementi o componenti non originari.

Si tratta ad es., dei prodotti minerali estratti dal territorio, dei prodotti del regno vegetale che ivi sono raccolti, degli animali che ivi sono nati o sono allevati, dei prodotti che provengono da tali animali.

Per poter attestare lo *status* di merce “interamente ottenuta” occorre che:

- **l’esportatore sia esso stesso il “produttore”,**
- oppure che si sia preventivamente fatto rilasciare la **dichiarazione di origine preferenziale** dal proprio fornitore di materie prime.

Art.44 RD (SPG)

Status di prodotto originario

- I prodotti *sufficientemente lavorati o trasformati* sono quelli che possono essere ottenuti anche mediante l'utilizzo di materiali non originari ma che, ad ogni modo, devono aver subito **lavorazioni (sostanziali!) sufficienti** a fargli ottenere il carattere di prodotto originario.
 - L'elenco di queste lavorazioni è contenuto in uno specifico allegato che forma parte integrante dei singoli accordi preferenziali.
 - Per il regime SPG, le lavorazioni sufficienti sono elencate nel nuovo **ALLEGATO 22-03 RD**
-

Status di prodotto originario

- In ogni allegato è riportato uno schema in cui, nella prima colonna, sono elencate le voci doganali, seguite, nella seconda colonna, dalla descrizione del prodotto e, nella terza colonna, viene descritta la regola da rispettare per poter dichiarare di origine preferenziale tale prodotto.
 - Qualora sia presente una regola anche nella colonna quattro tale regola deve intendersi come alternativa rispetto alla regola prevista nella colonna 3.
-

Status di prodotto originario

- Negli accordi di libero scambio e nel sistema delle preferenze generalizzate vi sono tre tipologie di regole:
 - 1) Cambio di voce doganale;
 - 2) Valore Aggiunto;
 - 3) Regole Specifiche.
-

Status di prodotto originario

1) Cambio di voce doganale

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel territorio del paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una voce della tariffa diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.

Nei protocolli di origine la regola è formulata nel modo seguente: *“Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto”* (tutti i materiali non originari di qualsiasi voce possono essere utilizzati, ad eccezione di quelli classificati alla stessa voce del prodotto).

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce doganale diversa rispetto al prodotto finito.

Status di prodotto originario

2) Valore aggiunto (minimo)

Questa regola di origine prevede una soglia percentuale di valore che non deve essere superata riferita ai materiali non originari utilizzati nel processo di lavorazione e calcolata sul prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

Il valore dei materiali non originari non può eccedere detta soglia!

prezzo franco fabbrica: *“il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto”*

Status di prodotto originario

3) Trasformazioni specifiche

Per taluni prodotti sono previste regole nelle quali vengono indicate in dettaglio le trasformazioni industriali che conferiscono l'origine preferenziale ai prodotti.

Pertanto l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce l'origine preferenziale, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale origine.

Lavorazioni insufficienti

Indipendentemente dal soddisfacimento delle regole sopracitate, i protocolli di origine elencano alcune trasformazioni e lavorazioni che sono da ritenere sempre insufficienti a conferire l'origine.

Ad esempio:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- e) *etc.*

Art. 47 RD (SPG)

Clausola di Tolleranza (generale)

- E' la possibilità di utilizzare materie non originarie fino a concorrenza di una percentuale di valore fissata.
 - In ogni caso, se la regola di lista permette già di ricorrere a materie non originarie, la regola della tolleranza non può derogare alla regola specifica.
 - Regole di tolleranza specifiche per i tessili.
-

Territorialità

- Attraverso questo principio, si intende assicurare che le varie fasi e processi di lavorazione, siano eseguiti *senza interruzione* nei territori dei Paesi aderenti all'Accordo o, comunque, nel territorio del paese beneficiario.
 - Pertanto, un prodotto fabbricato nell'Unione Europea, che, durante il processo produttivo, abbia subito una parziale lavorazione in un paese terzo, non può ottenere lo *status* di merce di origine preferenziale UE, anche se si potesse considerare sufficientemente trasformato.
 - Inoltre, un prodotto originario di un paese beneficiario, esportato verso un paese terzo e successivamente reintrodotta **non può essere più considerato originario** a meno che non si dimostri che si tratta dello stesso identico prodotto e che all'estero non ha subito operazioni diverse da quelle necessarie alla sua conservazione
 - In alcuni casi, ad esclusione dei tessili ed entro limiti di valore aggiunto, viene consentito che alcune lavorazioni siano eseguite fuori da detti territori.
-

Il trasporto diretto o non manipolazione

- È una importante misura cautelare prevista nella varie norme sull'origine preferenziale ed è diretta a garantire l'identità e l'integrità delle merci originarie durante il percorso dal Paese di spedizione a quello di destinazione.
 - Il criterio del trasporto diretto è stato sostituito con quello di «*non manipolazione*».
 - Le prove documentali necessarie per la dimostrazione del trasporto diretto sono costituite da:
 - *un contratto di trasporto unico;*
 - *un certificato di non manipolazione;*
 - *qualsiasi altro documento di prova.*
-

Il trasporto diretto o non manipolazione

- Il *certificato di non manipolazione* deve indicare:
 - l'esatta descrizione delle merci;
 - le date di scarico e ricarico delle merci, gli eventuali trasbordi da mezzi di trasporto;
 - la certificazione relativa alle condizioni in cui è avvenuta la sosta.
-

- **La regola del «*No-drawback*»**

Attraverso questa regola (contenuta in vari accordi e spesso fonte di defatiganti negoziati), si vuole evitare che i materiali non originari utilizzati nella produzione di beni che godono dell'origine preferenziale, possano essere non soggetti al pagamento dei dazi.

Mentre con il termine “Drawback” viene indicato il rimborso a favore di un operatore dei dazi in precedenza pagati su prodotti importati, con la formula “no-drawback”, prevista in numerosi protocolli sull'origine, si indica invece il **divieto di rimborso di tali dazi**.

La *ratio* della norma è quella di evitare che un doppio vantaggio competitivo (introduzione di materie estere in esenzione o sospensione ed esportazione dei propri prodotti finiti senza che questi subiscano nel Paese destinatario tassazione daziaria) sia dato a beneficio dei produttori del Paese A (primo importatore – esportatore) a discapito dei produttori del Paese B (secondo importatore).

- **La regola del «*No draw-back*»**

Esempio

Lavorazione nella UE di materiali temporaneamente importati da extra Ue con utilizzo del regime sospensivo del perfezionamento attivo, quindi senza il pagamento dei dazi in dogana e realizzazione di un prodotto finito che viene riesportato verso un Paese accordista.

Ove le lavorazioni eseguite nella Ue sui materiali “terzi” soddisfino le condizioni per l’ottenimento dell’origine preferenziale, la ditta esportatrice potrà richiedere alle autorità doganali il rilascio del certificato (*es. EUR 1*) o emettere dichiarazione su fattura.

In tal caso potrebbe intervenire (dipende dall’accordo siglato con il Paese accordista) la regola del “no drawback” che comporta, all’atto del rilascio della prova di origine preferenziale, la nascita dell’obbligo di pagamento dei dazi all’importazione, in precedenza non pagati, relativamente alle merci extra Ue temporaneamente importate.

- **La regola del «*No draw-back*»**

Nell'area Paneuromed la regola del divieto di rimborso è valida nei Paesi Paneuropei e in Israele.

Negli altri Paesi del Mediterraneo è stata convenuta la ***regola del rimborso parziale***.

Il “drawback-parziale” costituisce una deroga alla regola generale.

Si applica in alcuni Accordi e per un periodo limitato.

L'obiettivo del drawback-parziale è quello di compensare la differente percentuale di dazio applicabile a materie non originarie, che sussiste fra l'UE ed altri Paesi terzi.

Il cumulo dell'origine.

Ricorre quando due (cumulo bilaterale) o più (cumulo diagonale) Paesi che hanno siglato fra loro **accordi di libero scambio** abbiano adottato nei relativi protocolli **identiche regole di origine**: le *lavorazioni* effettuate in uno dei Paesi aderenti al sistema ed aventi ad oggetto *prodotti* originari di un altro Paese partner, vengono riconosciute comunque sufficienti a conferire l'origine preferenziale del Paese di ultima lavorazione, purché superiore alle c.d. «*lavorazioni minime*» previste dagli accordi o, per l'SPG, dall'art. 47 RD (es. operazioni di conservazione, confezionamento, lavaggio, pulitura, lucidatura ecc...).

Se nella lavorazione vengono impiegati materiali non originari, questi dovranno formare oggetto di lavorazioni sufficienti per acquisire il carattere originario prima di poter beneficiare del cumulo.

Tipologie di cumulo.

-**cumulo bilaterale**: ciascun partner può usare i materiali originari dell'altro Paese come fossero originari del proprio, per cui il prodotto è ottenuto con l'impiego di materiali originari di 2 paesi.

-**cumulo diagonale**: il prodotto è ottenuto con l'impiego di materiali originari di più di 2 paesi (presupposti: ASL, identiche regole di origine, regola del cumulo diagonale). Il prodotto sarà originario del paese di ultima trasformazione. Se, tuttavia, le lavorazioni non vanno oltre quelle insufficienti, il prodotto sarà originario del paese che ha fornito il valore aggiunto più elevato.

-**cumulo regionale**: *species* del cumulo diagonale applicata tra paesi membri di una determinata area di rilievo regionale.

Tipologie di cumulo.

-**cumulo totale o integrale**: è la forma più avanzata di cumulo sintomatica di forte integrazione economica fra i paesi coinvolti.

Non si limita solo a cumulare i **materiali** originari dei paesi *partners* ma anche le **lavorazioni o trasformazioni** compiute nei diversi territori come se fossero eseguite in un unico territorio.

In esso si tiene conto di tutte le lavorazioni subite da un prodotto nell'ambito territoriale di riferimento anche se i materiali utilizzati non siano necessariamente originari di uno dei paesi accordisti (come è richiesto, invece, nelle altre forme di cumulo). Inoltre, le merci possono essere inviate (con “dichiarazione del fornitore”) in un altro paese del gruppo anche se non hanno acquisito carattere originario .

Si applica tra:

- I paesi SEE (UE- Norvegia - Islanda – Liechtenstein)
 - UE / Paesi ACP e PTOM
 - UE / Paesi Maghreb (Marocco, Tunisia, Algeria).
-

Tipologie di cumulo previste nel quadro SPG:

- **1. Cumulo bilaterale:** i prodotti originari dell'UE possono essere considerati materiali originari di un Paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale Paese, a condizione che la lavorazione o trasformazione ivi eseguita trascenda quelle ritenute insufficienti ai sensi dell'art. 47 RD.
 - **2. Cumulo con Norvegia Svizzera e Turchia:** i prodotti originari di tali paesi sono considerati come originari di un Paese beneficiario di preferenze tariffarie quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario e importati nell'Unione, purché la lavorazione o trasformazione ivi eseguita non sia insufficiente ai sensi dell'art. 47 RD;
-

Tipologie di cumulo previste nel quadro SPG:

- **3.Cumulo regionale:** opera nell'ambito delle SPG a favore di alcuni gruppi di paesi (gruppi regionali). Consente di considerare i prodotti originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato e le lavorazioni trascendono quelle insufficienti di cui all'art. 47 RD.

I prodotti di tali Paesi, importati nella UE, sono ammessi ad agevolazioni/abbattimenti daziari, a condizione che ciascun Paese applichi, nei rapporti commerciali con l'UE, le stesse regole di origine;

Tipologie di cumulo previste nel quadro SPG:

- **4.Cumulo ampliato:** può essere concesso dalla Commissione UE, su richiesta di un Paese beneficiario, fra un Paese beneficiario ed un paese vincolato da un accordo di libero scambio con la UE, purché sia nei confronti dell'UE che nei reciproci rapporti, i Paesi siano impegnati ad osservare le disposizioni previste dall'art. 56 RD.

In tal modo, taluni materiali originari (indicati in un elenco oggetto del cumulo) del paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio sono considerati materiali originari di tale paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato.

Le lavorazioni devono essere superiori a quelle minime elencate nell'art.47 RD (ma non è necessario che siano sufficienti).

Origine preferenziale di accessori, pezzi di ricambio e utensili

Occorre distinguere due diverse ipotesi:

- parti consegnate unitamente al macchinario, oppure
- successivamente.

1) Nel caso in cui il macchinario e i pezzi di ricambio:

- vengano consegnati **contemporaneamente con un'unica spedizione**
- fanno parte del **normale equipaggiamento** del bene principale
- sono **compresi nel suo prezzo franco fabbrica**

gli stessi saranno dichiarati **con un'unica origine preferenziale** e, pertanto, saranno accompagnati da un unico certificato di origine preferenziale. In questo caso il macchinario e le parti di ricambio devono essere considerate un tutt'unico; pertanto, anche qualora queste ultime non avessero diritto all'origine preferenziale, se il macchinario e le parti di ricambio, nell'insieme, soddisfano la regola di origine, gli stessi ottengono lo *status* di merci originarie.

Origine preferenziale dei pezzi di ricambio

2) Qualora le parti di ricambio siano consegnate separatamente o con separata fattura, bisogna considerare tali parti in maniera autonoma rispetto al macchinario.

In questo caso, occorre procedere alla classificazione delle parti, e verificare se le stesse rispettano le condizioni previste per l'acquisizione dell'origine preferenziale.

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

-Regole di origine più rilassate e facili da applicare

Le facilitazioni riguardano non solo le regole in sé (soglie di materiali non originari e processi di lavorazione), ma anche la loro applicazione nel contesto del cumulo, per favorire le opportunità di approvvigionamento delle materie originarie dei paesi partner, in deroga ai criteri della lavorazione sufficiente.

La flessibilità si sostanzia nel cumulo bilaterale, regionale ed esteso, ma anche nella deroga temporanea alle norme di origine SPG, laddove fattori interni o esterni privino temporaneamente il paese beneficiario della capacità di rispettare le regole di origine o laddove questi necessiti di tempo per potervisi conformare.

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

-Maggiori responsabilità (a fronte di maggiore semplificazione) per l'operatore (importatore, esportatore, terzo) nell'ambito del sistema REX (entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2017):

- **la sua architettura giuridica, ispirata sempre alla semplificazione, si fonda sull'auto certificazione, sulle prove di origine e sulle misure di sorveglianza ottimali da parte delle autorità preposte ai controlli.**
-

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

-Un efficace sistema di controlli a posteriori.

Come già nelle DAC così nel nuovo RE è stato predisposto un capillare **sistema di cooperazione amministrativa** per permettere alle autorità governative del paese beneficiario, alle autorità doganali dell'UE e alla Commissione europea di garantire congiuntamente la corretta applicazione del sistema SPG e assicurarne i vantaggi solo alle imprese che ne hanno diritto.

Gli artt. 109 e 110 RE riprendono così quanto stabilito dagli artt. *97 nonies* e *97 unvicies* DAC per i controlli *a posteriori*:

- delle **attestazioni di origine** e delle **attestazioni di origine sostitutive**, una volta a regime il sistema REX;
- dei **certificati di origine, modulo A**, e delle **dichiarazioni su fattura** – ante-REX .

Ciò, ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano fondati motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti stabiliti dalla normativa unionale per ottenere il beneficio tariffario preferenziale.

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

-Segue: un efficace sistema di controlli a posteriori.

Le autorità incaricate dei controlli a posteriori dei paesi beneficiari sono tenute a **rispondere a una richiesta di verifica entro sei mesi**.

Se nel caso di dubbio fondato non vi è alcuna risposta dopo sei mesi o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali dell'UE dovranno inviare una **seconda comunicazione**, stabilendo un ulteriore termine di risposta non superiore a sei mesi (**quattro, nel caso di controlli a posteriori su Form A o dichiarazioni su fattura**).

Entro il primo o il secondo termine, le autorità incaricate dei controlli a posteriori devono effettuare i controlli che ritengono necessari, come la richiesta di *ulteriori prove documentali* dell'origine delle merci, il controllo sui *registri e documenti contabili* degli esportatori o l'ispezione nei *siti produttivi* dell'impresa beneficiaria, e fornire *spiegazioni dettagliate*, come ad esempio la descrizione del processo industriale, dei materiali utilizzati, e dei costi fissi e variabili di produzione.

Se il **termine di dodici mesi** non è rispettato (**dieci, nel caso di controlli a posteriori su Form A o dichiarazioni su fattura**), le autorità doganali degli Stati membri richiedenti il controllo si astengono dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali alle merci originarie dei Paesi beneficiari, con ovvie ricadute negative per gli importatori dell'UE.

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

I nuovi allegati

Gli **allegati 22-03** (note introduttive e regole di lista preferenziali SPG), **22-04** (prodotti esclusi dal cumulo regionale) e **22-05 RD** (lavorazioni escluse dal cumulo regionale SPG per i prodotti tessili) sostituiscono gli allegati 14 (note introduttive) e 15 (regole revisionate ex regolamento (UE) n. 1063/2010) DAC.

La novità è l'**allegato 22-11 RD** (note introduttive e regole di lista) dedicato specificamente ai regimi preferenziali unilaterali di cui all'art. 61 RD.

Gli **allegati da 22-02 a 22-20 RE** mettono a disposizione la modulistica per beneficiare dei regimi preferenziali.

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX (abstract):

- A partire dal 1° gennaio 2017: obbligo per gli esportatori dei paesi beneficiari di essere registrati (**banca dati REX**)
- **pubblicità ed accessibilità degli elenchi** per gli operatori economici dell'Unione
- prova dell'origine mediante **attestazione** dell'esportatore registrato

Anche gli operatori economici dell'UE che esportano nel quadro del cumulo bilaterale dovranno essere registrati nello Stato membro in cui sono stabiliti.

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX (quadro normativo):

- **artt. da 79 a 90 RE:**

- procedure di registrazione degli esportatori REX nei paesi beneficiari e negli Stati membri

- procedure di esportazione nel periodo transitorio

- attività di controllo delle autorità doganali competenti per verificare la correttezza dei dati indicati dagli operatori REX nel formulario di cui all'allegato 22-06 RE.

- **artt. 92-93 RE:**

- attestazioni di origine (con i dati specificati nell'allegato 22-07)

- modalità di compilazione anche dopo l'esportazione dei prodotti

- certificazioni nei casi di frazionamento di una spedizione o nei casi di cumulo.

- **art. 79 RE:**

- procedure di registrazione nei paesi beneficiari e procedure all'esportazione nel periodo di transizione dopo il 1° gennaio 2017 e l'applicazione a regime a decorrere, al più tardi, dal 30 giugno 2020.

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX

Si tratta di una riforma del modo in cui l'origine delle merci è certificata ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate («SPG») dell'Unione. La riforma (già contemplata dalle DAC) ha introdotto un **sistema di autocertificazione dell'origine** delle merci da parte degli **esportatori registrati** a tal fine dai paesi beneficiari o dagli Stati membri, la cui applicazione è stata prorogata al 1° gennaio 2017.

La riforma si fonda sul principio secondo cui, poiché gli esportatori sono nella posizione migliore per conoscere l'origine dei loro prodotti, è appropriato **esigere che essi forniscano le attestazioni di origine direttamente ai loro clienti.**

Per consentire ai paesi beneficiari e agli Stati membri di registrare gli esportatori, la Commissione ha il compito di istituire un sistema elettronico degli esportatori registrati (il «sistema REX», appunto).

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX

(Art.37 RD)«esportatore registrato»:

- a) un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese ai fini dell'esportazione di prodotti nell'ambito del sistema SPG verso l'Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; oppure
 - b) un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale; oppure
 - c) un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia («rispeditore registrato»)
-

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX

- **Ciascun paese beneficiario** dovrà creare un registro elettronico di esportatori registrati e comunicare i relativi dati alla **Commissione** la quale istituirà una banca dati centrale degli esportatori al fine di consentire agli operatori europei di verificare se il fornitore è un esportatore registrato.
 - Analogamente, è necessario che gli **operatori dell'Unione europea che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell'origine** siano registrati presso le autorità competenti degli Stati membri.
-

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX

Il sistema Rex sarà pienamente operativo, al più tardi, a partire dal 30 giugno 2020.

Regime SPG transitorio:

Fino all'entrata in vigore del sistema Rex l'origine è attestata dal **Form A** (all. 22-08).

-Il Form A è rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante, corredata da documenti giustificativi – art. 74 RE.

-A determinate condizioni, il Form A potrà essere rilasciato anche *a posteriori*.

L'origine preferenziale, inoltre, può essere certificata anche con la **dichiarazione su fattura** (all. 22-09), che può essere compilata da qualsiasi esportatore, purché il valore di ciascuna spedizione non sia superiore a 6.000 euro.

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX

Regime SPG transitorio:

L'art. 77 RE si occupa della Prova del carattere originario dei prodotti dell'Unione ai fini del cumulo bilaterale.

Tale prova è fornita producendo uno dei seguenti documenti:

- a) il certificato di circolazione **EUR.1** (allegato 22-10), su cui viene apposta la dicitura «GSP beneficiary countries» e «EU»; oppure
- b) la **dichiarazione su fattura**, (allegato 22-09).

La dichiarazione su fattura può essere rilasciata da un esportatore qualsiasi per le spedizioni contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6000 EUR ovvero, per qualunque valore, da un esportatore autorizzato dell'Unione cui potrà essere consentito, dietro presentazione di un impegno scritto di responsabilità, di non firmare la dichiarazione.

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema **REX** a regime

Il nuovo sistema SPG si applica:

- alle merci esportate da un **esportatore registrato**
 - a qualsiasi spedizione di merce, esportata da **qualsiasi esportatore**, purché il valore totale dei prodotti spediti non superi euro 6.000.
-

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX a regime

I Paesi beneficiari iniziano la registrazione degli esportatori Rex il 1° gennaio 2017 (art. 79, RE).

Se il Paese beneficiario non è in grado di iniziare la registrazione, comunica alla Commissione il ritardo.

Il sistema Rex deve essere operativo per tutti i paesi beneficiari dal **30 giugno 2020**.

Coesistenza: Il Paese beneficiario che ha iniziato la registrazione può, per i 12 mesi successivi, continuare a rilasciare **Form A** su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato.

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX a regime

Attestazione di origine

- 1) Gli esportatori di un paese beneficiario, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale **non superi i 6 000 EUR**, a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario intende iniziare la registrazione degli esportatori.
 - 2) Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia **superiore a 6 000 EUR**, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione.
-

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX a regime

Banca dati degli esportatori registrati e procedura di registrazione (artt. 80 e 86 RE)

A partire dal 1° gennaio 2017, la Commissione UE istituisce il sistema Rex per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l'origine delle merci.

- Le imprese esportatrici interessate dovranno fare domanda, compilando l'all. 22-06, rispettivamente alle autorità competenti dei paesi beneficiari o all'autorità doganale degli Stati membri.
 - Dette autorità comunicano il **numero di esportatore registrato** (che dovrà essere indicato nella dichiarazione su fattura) e tutti i dati della registrazione.
-

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX a regime

Registrazione negli Stati membri (art. 85 RE)

Dal 1° gennaio 2017 le autorità doganali degli Stati membri iniziano la registrazione degli esportatori stabiliti sui loro territori.

- A decorrere dal 1° gennaio 2018: stop al rilascio di certificati Eur 1 ai fini del cumulo bilaterale.
 - Fino al 31 dicembre 2017 le Dogane comunitarie rilasciano Eur 1 o certificati sostitutivi Form A, su richiesta degli esportatori non ancora registrati.
 - Dal 1° gennaio 2017, gli esportatori UE, registrati o non, redigono **attestazioni di origine** per i prodotti spediti, qualora il loro valore totale non superi euro 6.000.
 - Gli esportatori, una volta registrati, redigono **attestazioni di origine** per i prodotti originari spediti, se il loro valore totale è superiore a euro 6.000.
-

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX a regime

Obblighi degli esportatori registrati (art. 91 RE)

- Tenuta contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale
- Tenuta della documentazione giustificativa e doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione
- Conservare per almeno 3 anni dalla fine dell'anno in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se previsto dalla legge, i registri:
 1. delle attestazioni di origine rilasciate
 2. della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione a alle scorte.

L'art. 89 RE prevede le ipotesi di radiazione dall'elenco degli esportatori registrati

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX a regime

Attestazione di origine (art. 92 RE, Allegato 22-07)

- **(Art. 37 RD):** è l'attestazione redatta dall'esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che **i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.**

L'attestazione di origine può essere compilata al momento in cui l'esportazione verso l'UE è effettivamente realizzata o quando è certo che sarà realizzata.

- Se i prodotti sono considerati originari del Paese beneficiario di esportazione, l'attestazione di origine è compilata dall'esportatore nel Paese beneficiario di esportazione
 - Se i prodotti sono esportati senza lavorazioni o a seguito solo di lavorazioni insufficienti, l'attestazione di origine è compilata dall'esportatore nel paese beneficiario di origine
-

NOVITÀ IN MATERIA DI SPG

Il sistema REX a regime

Attestazione di origine (art. 92 RE)

L'attestazione di origine può anche essere compilata dopo l'esportazione dei prodotti interessati (c.d. **attestazione retroattiva**). Tale attestazione di origine è ricevibile se è trasmessa alle autorità doganali dello Stato membro di importazione entro 2 anni dall'importazione stessa.

- L'attestazione di origine è fornita dall'esportatore al proprio cliente stabilito nell'Unione e contiene i dati specificati nell'allegato 22-07. Essa è redatta in inglese, francese o spagnolo.
 - Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l'identificazione dell'esportatore interessato e delle merci in questione.
-

Le prove dell'origine e la cooperazione amministrativa

Per ottenere i benefici derivanti dall'applicazione delle regole sull'origine preferenziale, l'operatore deve presentare, all'atto dell'importazione, un documento che attesti che le merci in oggetto soddisfino i requisiti imposti dalla normativa.

In caso di dubbi, inoltre, il carattere di “prodotti originari” deve essere giustificato secondo le regole di cooperazione amministrativa previste in ogni atto o accordo.

I documenti che comprovano l'origine preferenziale previsti dagli accordi di libero scambio o dal sistema delle preferenze generalizzate sono:

1. Certificato di circolazione **EUR 1** o **EUR-MED** per i paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio.
 2. Certificato di origine **Form-A** per le merci provenienti dai paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate
 3. **Dichiarazione su fattura sottoscritta dal soggetto esportatore**, ammessa in alternativa alle altre prove di origine.
 4. **Certificato ATR** per l'esportazione verso la (o per l'importazione dalla) Turchia di merci immesse in libera pratica nel paese di provenienza.
-

Certificato EUR 1

È il certificato di circolazione, previsto dalla maggior parte degli accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea con Paesi terzi, che attesta l'origine preferenziale delle merci.

Scorta le merci, dichiarate di origine preferenziale, destinate ad essere importate nell'Unione Europea oppure esportate verso paesi extra Ue con cui vigono accordi di libero scambio.

Viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione dietro richiesta avanzata dall'interessato redatta su un apposito formulario riportato in allegato agli accordi di libero scambio.

Il formulario può essere redatto dall'esportatore oppure dal rappresentante autorizzato; in quest'ultimo caso, oltre a riportare esattamente le generalità dell'esportatore, deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta o indiretta).

Certificato EUR 1

Circolare 11D del 2010: “la presentazione della domanda di rilascio, completa di tutte le informazioni e dei documenti dovuti, deve avvenire entro il limite dei **dieci giorni antecedenti** (sono previste delle deroghe a questo termine) la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale”.

Ciò per consentire all’autorità doganale di effettuare ogni opportuna istruttoria per la verifica del rispetto della normativa; infatti le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché ad effettuare tutte le altre verifiche che ritengano opportune per accertare il carattere originario dei prodotti.

L’esportatore è tenuto a conservare per tre anni la seguente documentazione probatoria:

- dichiarazioni del fornitore (per acquisti in Italia o nella UE)
 - schede di lavorazioni eseguite su materiali non originari
 - contabilità materie e valori dei materiali impiegati
 - copia documenti di origine per merci importate da paesi cui si applica il cumulo.
-

Certificato EUR 1

I certificati, una volta emessi, hanno una durata limitata nel tempo:

- 4 mesi dalla data del rilascio;
- 10 mesi per le esportazioni in Cile, Messico, Sudafrica e Paesi ACP.
- 12 mesi per gli scambi con Perù e Colombia.

Trascorso tale termine i certificati cessano la propria validità; pur tuttavia possono essere accettate dalle autorità del paese di importazione quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | | EUR. 1 VE N. 649628 | |
| <small>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.</small> | | | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | | 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra | |
| | | a | |
| <small>(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small> | | | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| | | 7. Osservazioni | |
| | | | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci | | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |
| | | | |
| 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello n. del Ufficio doganale Timbro Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addi (Firma) | | 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a addi (Firma) | |

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa"

AUT. DIREZIONE REGIONALE PER IL VENETO N. 429448/700 DEL 28.10.2003

AUT. DIREZIONE REGIONALE PER IL VENETO N. 429448/700 DEL 28.10.2003

(*) Da riempire solo quando il numero nazionale del paese o territorio d'esportazione lo richiedano.

| | |
|--|--|
| 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: | 14. RISULTATO DEL CONTROLLO |
| È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. Fatto a addi | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) <input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. <input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate). |
| (Firma) | (Firma) |
| | (*) Segnare con una X la menzione applicabile. |

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o "alla rinfusa".
(*) Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

NOTE

- Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato a vista della autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
- Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarbati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
- Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

Certificato Eur- Med

È il certificato di origine che accompagna i prodotti che godono del trattamento preferenziale in virtù delle regole dettate dai protocolli di origine paneuromediterranei.

L'aspetto del certificato Eur-Med ricalca quello dell'EUR 1 e se ne differenzia soltanto per la attestazione, aggiunta nella casella 7, relativa alla avvenuta applicazione del cumulo paneuromediterraneo.

La validità, come per l'Eur 1, è di **4 mesi** dalla data di rilascio.

È possibile dichiarare di origine preferenziale le merci che abbiano subito lavorazioni, oltre che nell'Unione Europea, anche in altri paesi, purchè appartenenti all'area di cumulo paneuromediterraneo.

I paesi che fanno parte dell'area di cumulo paneuromediterranea sono: Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Isole Faeroer, Israele, Palestina, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria.

Certificato Eur- Med

Se tre parti contraenti della convenzione paneuromediterranea sono legate da un accordo di libero scambio (ALS) possono applicare un sistema di cumulo (diagonale) dell'origine. Pertanto, i prodotti che hanno acquisito il carattere originario in uno dei paesi della zona di cumulo paneuromediterranea possono essere aggiunti ai prodotti originari di qualsiasi altro paese della zona senza perdere il loro carattere originario in seno alla zona stessa.

In ogni caso per poter emettere l'EUR MED (certificato o dichiarazione su fattura) è necessario che tutti i Paesi che hanno dato la propria origine alla merce risultante dalla fase della lavorazione svoltasi in quel Paese, abbiano concluso e applichino tra di loro accordi che prevedano le stesse regole d'origine (in particolare il divieto di restituzione/abbuono del dazio o equivalenti); l'esistenza di questa condizione si ricava dall'aggiornamento della tabella delle date di entrata in vigore degli accordi che la Comunità Europea pubblica nella serie C della G.U.

In linea generale l'EUR MED può sempre essere emesso (purché sussistano le condizioni per la sua emissione) in alternativa all'EUR 1 e per scelta dell'operatore interessato; tuttavia sono previsti casi di obbligatorietà di un determinato modello.

Certificato Eur- Med

Le condizioni per emettere l'EUR MED mancano :

- Quando anche uno solo dei Paesi interessati non è tenuto ad osservare il divieto di abbuono/restituzione del dazio e dei diritti equivalenti;
- Quando non sono in vigore tra tutti i Paesi interessati, accordi che prevedono regole di origine eguali a quelle del protocollo di origine p.e.m.

- *Esempio: Società Alfa produce un bene che ha diritto all'origine preferenziale, effettuando le lavorazioni sia presso la filiale italiana che presso la filiale Svizzera. La suddetta società potrà esportare il prodotto nei paesi facenti parte dell'area di cumulo paneuromediterranea (es. Norvegia) accompagnata dal certificato Eur Med.*
 - *Qualora la stessa società esportasse verso un altro paese che ha sottoscritto un accordo di libero scambio con l'UE ma non facente parte dell'area di cumulo paneuromediterranea (es. Messico), la merce non avrebbe diritto al trattamento preferenziale.*
-

Prove d'origine EUR-MED - CCM EUR-MED

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1 Ausfuhrer / Expéditeur (Name, vollständige Anschrift, Staat) Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | | EUR-MED Nr. Q 0104506 N° Q N° 0104506 | |
| 2 Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Staat) (Ausfuhrung freigestellt) Destinataire (nom, adresse complète, pays) (expédition facultative) Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (liberazione facoltativa) | | Für den Ausfuhrer Anmerkungen auf der Rückseite beachten. Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire. Prima di compilare il formulario consultare le note al retro. | |
| 3 Angaben über die Beförderung (Art der Beförderung freigestellt) Informazioni relative al trasporto (modalità facoltativa) Informazioni riguardanti il trasporto (modalità facoltativa) | | 4 Ursprungsstaat / Pays d'origine Paese d'origine | |
| 5 Angaben über die Beförderung (Art der Beförderung freigestellt) Informazioni relative al trasporto (modalità facoltativa) Informazioni riguardanti il trasporto (modalità facoltativa) | | 6 Bedürfnisgebiet oder -gebiete Pays ou territoires de destination Paese o territori di destinazione | |
| 7 Bemerkungen / Observations / Osservazioni <input type="checkbox"/> Correlation applied with items des Länder der Union / con i paesi del paese / con il paese / dei paesi <input type="checkbox"/> No correlation applied. Zufrieden / Satisfait / Soddisfatto / Conforme con una o le norme applicabili | | 8 | |
| 8 | | 9 | |
| 10 | | 11 | |
| 12 | | 13 | |
| 14 | | 15 | |
| 16 | | 17 | |
| 18 | | 19 | |
| 20 | | 21 | |
| 22 | | 23 | |
| 24 | | 25 | |
| 26 | | 27 | |
| 28 | | 29 | |
| 30 | | 31 | |
| 32 | | 33 | |
| 34 | | 35 | |
| 36 | | 37 | |
| 38 | | 39 | |
| 40 | | 41 | |
| 42 | | 43 | |
| 44 | | 45 | |
| 46 | | 47 | |
| 48 | | 49 | |
| 50 | | 51 | |
| 52 | | 53 | |
| 54 | | 55 | |
| 56 | | 57 | |
| 58 | | 59 | |
| 60 | | 61 | |
| 62 | | 63 | |
| 64 | | 65 | |
| 66 | | 67 | |
| 68 | | 69 | |
| 70 | | 71 | |
| 72 | | 73 | |
| 74 | | 75 | |
| 76 | | 77 | |
| 78 | | 79 | |
| 80 | | 81 | |
| 82 | | 83 | |
| 84 | | 85 | |
| 86 | | 87 | |
| 88 | | 89 | |
| 90 | | 91 | |
| 92 | | 93 | |
| 94 | | 95 | |
| 96 | | 97 | |
| 98 | | 99 | |
| 100 | | 101 | |
| 102 | | 103 | |
| 104 | | 105 | |
| 106 | | 107 | |
| 108 | | 109 | |
| 110 | | 111 | |
| 112 | | 113 | |
| 114 | | 115 | |
| 116 | | 117 | |
| 118 | | 119 | |
| 120 | | 121 | |
| 122 | | 123 | |
| 124 | | 125 | |
| 126 | | 127 | |
| 128 | | 129 | |
| 130 | | 131 | |
| 132 | | 133 | |
| 134 | | 135 | |
| 136 | | 137 | |
| 138 | | 139 | |
| 140 | | 141 | |
| 142 | | 143 | |
| 144 | | 145 | |
| 146 | | 147 | |
| 148 | | 149 | |
| 150 | | 151 | |
| 152 | | 153 | |
| 154 | | 155 | |
| 156 | | 157 | |
| 158 | | 159 | |
| 160 | | 161 | |
| 162 | | 163 | |
| 164 | | 165 | |
| 166 | | 167 | |
| 168 | | 169 | |
| 170 | | 171 | |
| 172 | | 173 | |
| 174 | | 175 | |
| 176 | | 177 | |
| 178 | | 179 | |
| 180 | | 181 | |
| 182 | | 183 | |
| 184 | | 185 | |
| 186 | | 187 | |
| 188 | | 189 | |
| 190 | | 191 | |
| 192 | | 193 | |
| 194 | | 195 | |
| 196 | | 197 | |
| 198 | | 199 | |
| 200 | | 201 | |
| 202 | | 203 | |
| 204 | | 205 | |
| 206 | | 207 | |
| 208 | | 209 | |
| 210 | | 211 | |
| 212 | | 213 | |
| 214 | | 215 | |
| 216 | | 217 | |
| 218 | | 219 | |
| 220 | | 221 | |
| 222 | | 223 | |
| 224 | | 225 | |
| 226 | | 227 | |
| 228 | | 229 | |
| 230 | | 231 | |
| 232 | | 233 | |
| 234 | | 235 | |
| 236 | | 237 | |
| 238 | | 239 | |
| 240 | | 241 | |
| 242 | | 243 | |
| 244 | | 245 | |
| 246 | | 247 | |
| 248 | | 249 | |
| 250 | | 251 | |
| 252 | | 253 | |
| 254 | | 255 | |
| 256 | | 257 | |
| 258 | | 259 | |
| 260 | | 261 | |
| 262 | | 263 | |
| 264 | | 265 | |
| 266 | | 267 | |
| 268 | | 269 | |
| 270 | | 271 | |
| 272 | | 273 | |
| 274 | | 275 | |
| 276 | | 277 | |
| 278 | | 279 | |
| 280 | | 281 | |
| 282 | | 283 | |
| 284 | | 285 | |
| 286 | | 287 | |
| 288 | | 289 | |
| 290 | | 291 | |
| 292 | | 293 | |
| 294 | | 295 | |
| 296 | | 297 | |
| 298 | | 299 | |
| 300 | | 301 | |
| 302 | | 303 | |
| 304 | | 305 | |
| 306 | | 307 | |
| 308 | | 309 | |
| 310 | | 311 | |
| 312 | | 313 | |
| 314 | | 315 | |
| 316 | | 317 | |
| 318 | | 319 | |
| 320 | | 321 | |
| 322 | | 323 | |
| 324 | | 325 | |
| 326 | | 327 | |
| 328 | | 329 | |
| 330 | | 331 | |
| 332 | | 333 | |
| 334 | | 335 | |
| 336 | | 337 | |
| 338 | | 339 | |
| 340 | | 341 | |
| 342 | | 343 | |
| 344 | | 345 | |
| 346 | | 347 | |
| 348 | | 349 | |
| 350 | | 351 | |
| 352 | | 353 | |
| 354 | | 355 | |
| 356 | | 357 | |
| 358 | | 359 | |
| 360 | | 361 | |
| 362 | | 363 | |
| 364 | | 365 | |
| 366 | | 367 | |
| 368 | | 369 | |
| 370 | | 371 | |
| 372 | | 373 | |
| 374 | | 375 | |
| 376 | | 377 | |
| 378 | | 379 | |
| 380 | | 381 | |
| 382 | | 383 | |
| 384 | | 385 | |
| 386 | | 387 | |
| 388 | | 389 | |
| 390 | | 391 | |
| 392 | | 393 | |
| 394 | | 395 | |
| 396 | | 397 | |
| 398 | | 399 | |
| 400 | | 401 | |
| 402 | | 403 | |
| 404 | | 405 | |
| 406 | | 407 | |
| 408 | | 409 | |
| 410 | | 411 | |
| 412 | | 413 | |
| 414 | | 415 | |
| 416 | | 417 | |
| 418 | | 419 | |
| 420 | | 421 | |
| 422 | | 423 | |
| 424 | | 425 | |
| 426 | | 427 | |
| 428 | | 429 | |
| 430 | | 431 | |
| 432 | | 433 | |
| 434 | | 435 | |
| 436 | | 437 | |
| 438 | | 439 | |
| 440 | | 441 | |
| 442 | | 443 | |
| 444 | | 445 | |
| 446 | | 447 | |
| 448 | | 449 | |
| 450 | | 451 | |
| 452 | | 453 | |
| 454 | | 455 | |
| 456 | | 457 | |
| 458 | | 459 | |
| 460 | | 461 | |
| 462 | | 463 | |
| 464 | | 465 | |
| 466 | | 467 | |
| 468 | | 469 | |
| 470 | | 471 | |
| 472 | | 473 | |
| 474 | | 475 | |
| 476 | | 477 | |
| 478 | | 479 | |
| 480 | | 481 | |
| 482 | | 483 | |
| 484 | | 485 | |
| 486 | | 487 | |
| 488 | | 489 | |
| 490 | | 491 | |
| 492 | | 493 | |
| 494 | | 495 | |
| 496 | | 497 | |
| 498 | | 499 | |
| 500 | | 501 | |
| 502 | | 503 | |
| 504 | | 505 | |
| 506 | | 507 | |
| 508 | | 509 | |
| 510 | | 511 | |
| 512 | | 513 | |
| 514 | | 515 | |
| 516 | | 517 | |
| 518 | | 519 | |
| 520 | | 521 | |
| 522 | | 523 | |
| 524 | | 525 | |
| | | | |

Certificato Form A

È il certificato che attesta l'origine preferenziale delle merci provenienti dai paesi in via di sviluppo che godono del trattamento preferenziale nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (**SPG**).

Essendo un trattamento preferenziale unilaterale garantito dall'Unione Europea, il certificato Form A viene utilizzato esclusivamente per l'importazione di beni aventi origine preferenziale nei paesi extracomunitari in via di sviluppo; non può, pertanto, essere richiesto dagli operatori comunitari per esportare nei paesi beneficiari.

Tale certificato, che ha una validità di 10 mesi dalla data di rilascio, deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro in cui si effettuano le operazioni di importazione per ottenere lo sconto daziario previsto.

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| 1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country) 00255068, JSC "MUROM", 602253, Murom, proezd Kirova 21, Vladimirkaya obl., RUSSIA | | Reference No. 1T403000778 A 433279 GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A Issued in RUSSIAN FEDERATION (country) See notes overleaf | | | |
| 2. Goods consigned to (consignee's name, address, country) "EMILIANA IMBALLAGGI", 42042, Fabbro (Regio Emilia), Via Gobetti, 12, ITALY | | 4. For official use ISSUED RETROSPECTIVELY | | | |
| 3. Means of transport and route (as far as known) By truck: 361-87 08 / 217 03 0A | | | | | |
| 5. Item number | 6. Marks and numbers of packages | 7. Number and kind of packages; description of goods | 8. Origin criterion (see notes overleaf) | 9. Gross weight or other quantity | 10. Number and date of invoices |
| 1. | 32 bundles | 4412140000. PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD ≤ 6 MM THICK, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD OR OTHER TROPICAL WOOD THAN SPECIFIED IN SUBHEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER: BIRCH PLYWOOD | "P" | 28,6689 cub.m 20500 kgs | 316 07.05.04 |
| | | | | | |
| 11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE VLADIMIR REGION 29 Mira st., Vladimir, 600030, RUSSIA 06.05.04 Place and date, signature and stamp of certifying authority | | | | | |
| 12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct and that the goods were produced in RUSSIA and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalised system of preferences for goods exported to ITALY MUROM, 06.05.04 Place and date, signature of authorized signatory | | | | | |

ALLEGATO 22-09
Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... ⁽¹⁾] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾ au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et ... ⁽³⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin ⁽²⁾ according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and ... ⁽³⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾ en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y ... ⁽³⁾.

(Luogo e data) ⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) ⁽⁵⁾.

Certificato ATR

Attesta che i prodotti oggetto di esportazione/importazione siano in “libera pratica” nel paese di provenienza.

Tale certificato, utilizzato nelle operazioni tra l’Unione Europea e la Turchia, viene vistato all’esportazione dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro, su richiesta dell’operatore, ed ha una validità di 4 mesi.

È utilizzabile, al fine di ottenere l’esenzione daziaria nel paese di destino, **per tutte le merci** ad eccezione dei prodotti oggetto del trattato CECA e per i prodotti agricoli di base (non trasformati) per i quali dovrà essere richiesto il certificato Eur1.

Anche per le operazioni tra l’UE e la Turchia è prevista una procedura semplificata per il rilascio del certificato ATR, nel caso in cui un esportatore rivesta lo status di esportatore autorizzato.

L’operatore titolare di procedura di domiciliazione l’operatore può essere autorizzato a non presentare le merci in dogana e a non chiedere il certificato ATR secondo la procedura normale ma avvalendosi di certificati A.TR previdimati, nella cui casella 12 dovrà comparire l’impronta dello speciale timbro indicato nell’autorizzazione.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | | A.T.R. VE N. B 278513 | |
| | | 2. Documento di trasporto (indicazione facoltativa) N. _____ del _____ | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | | 4. ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA TURCHIA | |
| | | 5. Paese di esportazione | 6. Paese di destinazione (1) |
| 7. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | | 8. Osservazioni | |
| | | | |
| 9. Numero d'ordine | 10. Marche, numeri, quantità e natura dei colli (per le merci alla rinfusa, menzionare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo); designazione delle merci | 11. Peso Lordo (Kg) o altra misura (hl, m ³ , ecc.) | |
| 12. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2): Modello _____ n. _____ del _____ Ufficio doganale: _____ Stato in cui il certificato doganale è rilasciato: A _____, addì _____ (Firma) | | 13. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a _____, addì _____ (Firma) | |

AUT. REGIONALE REGIONALE PER IL SPEDIO N. 48484/01/03 DEL 28.10.2000

Cod. 15/17

| | |
|--|--|
| 14. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: L. C. C. C. C. | 15. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) <input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti <input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (vedi le allegate osservazioni) |
| È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. Fatto a _____, addì _____ Timbro _____ (Firma) Indirizzo completo dell'ufficio richiedente | Fatto a _____, addì _____ Timbro _____ (Firma) |
| | (1) Segnare con una X la menzione applicabile. |

(1) Indicare lo Stato membro o Turchia
(2) Da riempire solo quando il paese di esportazione lo richiede

- In caso di smarrimento della **prova di origine**, si può richiedere l'emissione di un **duplicato**.
 - Le prove di origine possono essere rilasciate – al verificarsi di specifiche condizioni – anche in un momento successivo alla spedizione delle merci dal paese di esportazione (c.d. **rilascio a posteriori**).
-

Dichiarazione su fattura – esportatore autorizzato

Oltre che coi certificati di origine, gli esportatori possono attestare l'origine preferenziale del prodotto mediante **dichiarazione su fattura**.

La dichiarazione su fattura può essere apposta:

- da **qualsiasi operatore economico** per le esportazioni di valore inferiore a 6.000 euro,
 - esclusivamente dagli **esportatori autorizzati** per le esportazioni di valore superiore a 6.000 euro.
-

Status di Esportatore Autorizzato

Lo status di esportatore autorizzato è un beneficio accordato dalle autorità doganali che permette alle aziende sia produttrici che commerciali di poter attestare, direttamente sulla fattura (anziché mediante il rilascio del certificato di origine preferenziale Eur1 o Eur-Med), **l'origine preferenziale UE delle merci** che esportano **anche quando il valore dei prodotti esportati sia superiore a 6.000 Euro**.

- La dichiarazione di origine preferenziale è apposta su fattura o su una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione;
 - Dovrà altresì riportare il **codice identificativo** assegnato dalle autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione.
-

Status di Esportatore Autorizzato

I requisiti:

-esportazioni a carattere regolare (non è rilevante il numero, ma la cadenza regolare verso il Paese/i Paesi considerati);

-origine preferenziale della merce da esportare (si presuppone che l'operatore conosca le regole di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti giustificativi che ne permettano l'accertamento).

Nell'accordo UE - Corea del sud, il primo requisito sopraelencato non è richiesto.

Infatti, in tale accordo non è previsto il rilascio del certificato di origine EUR 1, ma è consentita, esclusivamente, la dichiarazione su fattura che può essere emessa solo dagli esportatori autorizzati se riguarda esportazioni superiori ad € 6.000; pertanto, per consentire agli operatori che effettuano esportazioni saltuarie di dichiarare l'origine preferenziale, viene rilasciato lo status di esportatore autorizzato, **anche in assenza del requisito relativo alle frequenti esportazioni.**

Status di Esportatore Autorizzato

La domanda di autorizzazione (alla dogana competente per la sede amm.va) deve essere completa di tutte le informazioni necessarie per la verifica da parte dei funzionari doganali del possesso dei requisiti:

- volume degli scambi con l'estero
- descrizione dei processi produttivi e/o commerciali che determinano l'acquisizione dell'origine preferenziale delle merci prodotte o commercializzate
- conoscenza della disciplina relativa agli accordi preferenziali.

L'esportatore autorizzato deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori, e dimostrare la conformità agli altri requisiti stabiliti dal protocollo.

Status di Esportatore Autorizzato

L'esportatore autorizzato deve:

- **riportare la seguente dichiarazione di origine** stampata sulla fattura o compilata a mano con inchiostro e in stampatello: *“L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...”*
 - **sottoscrivere con firma autografa la dichiarazione di origine** o, in alternativa, **consegnare all'Ufficio delle Dogane un impegno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine lo identifichi come se avesse apposto la sua firma manoscritta;**
-

Status di Esportatore Autorizzato

L'esportatore autorizzato deve:

- **compilare** la dichiarazione di origine **al momento dell'esportazione** dei prodotti cui si riferisce **o successivamente**, a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice;
 - **conservare la dichiarazione di origine per almeno tre anni** (cinque anni, per la Corea del Sud) a partire dalla data della suddetta dichiarazione, corredata di tutta la documentazione idonea a provare l'origine dei prodotti in questione, fermi restando i più ampi termini di conservazione dei documenti commerciali previsti da altre norme
 - comunicare all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione **ogni eventuale variazione che modifichi le condizioni** che ne hanno consentito il rilascio.
-

Status di Esportatore Autorizzato e Origine Preferenziale Merci

Al momento dell'istanza, **gli operatori possono richiedere l'utilizzo del beneficio con riferimento ad uno o più Paesi, oppure per tutti i Paesi o gruppi di Paesi che prevedono detta agevolazione** nell'ambito delle regole di origine preferenziale.

Una volta autorizzato, l'operatore economico potrà inserire e sottoscrivere direttamente in fattura la dichiarazione di origine preferenziale, indicando il codice rilasciato dall'Ufficio delle dogane che lo identifica come esportatore autorizzato.

Il beneficio può essere revocato dalle autorità doganali qualora venga accertata la perdita di uno dei requisiti, come ad esempio la verifica che i prodotti esportati non rispettano più le regole per l'acquisizione dell'origine preferenziale.

La dichiarazione del fornitore

L'esportatore che si avvale di un certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a **comprovare il carattere originario dei prodotti** in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al protocollo di origine applicato.

Fra i documenti di prova dell'origine preferenziale dei beni di cui sopra è stata introdotta dal regolamento 1207/2001 la c.d. "dichiarazione del fornitore". Il regolamento citato è stato abrogato e le relative norme sono state riprodotte nel **nuovo RE, negli artt. 61-67**.

La dichiarazione del fornitore

Nel fornire all'esportatore o all'operatore le **informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci** (carattere originario preferenziale), il fornitore si serve di una dichiarazione *ad hoc*.

La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura.

La dichiarazione del fornitore

La dichiarazione può:

-essere rilasciata **a fronte di ciascuna fornitura.**

In tale ipotesi è contenuta nella *fattura commerciale* relativa a detta spedizione oppure in un *bollettino di consegna* o in un qualsiasi *altro documento commerciale* che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l'identificazione.

-ovvero può essere prodotta una **dichiarazione a lungo termine** del fornitore.

.

.

La dichiarazione del fornitore

Mediante la dichiarazione a lungo termine il fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che il carattere originario di dette merci resti costante per lunghi periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii successivi di dette merci. Tale dichiarazione può essere emessa con riferimento ad un **periodo non superiore a due anni dalla sua compilazione**.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere emessa **con effetto retroattivo**. In tali casi, non può riferirsi ad un periodo superiore ad un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia.

Qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne deve informare immediatamente il cliente.

La dichiarazione del fornitore

Modelli di dichiarazioni:

-per prodotti che hanno ottenuto il carattere preferenziale: **Allegati 22-15 e 22-16** (lungo termine) RE.

-Per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell'Unione senza ottenere il carattere originario preferenziale: **Allegati 22-17 e 22-18** (lungo termine) RE.

La dichiarazione del fornitore reca una firma manoscritta del fornitore.

Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all'esportatore o all'operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta

Certificati di informazione INF 4

Le autorità doganali possono chiedere all'esportatore o all'operatore di ottenere dal fornitore un certificato d'informazione INF 4 **attestante l'esattezza e l'autenticità della dichiarazione del fornitore.**

Su richiesta del fornitore, il certificato d'informazione INF 4 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore utilizzando il formulario di cui all'allegato 22-02 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite.

Le autorità possono chiedere tutte le prove necessarie e svolgere ispezioni sulla contabilità del fornitore o altri controlli che ritengano opportuni.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 65 RE, le autorità doganali si prestano reciproca assistenza nel controllo dell'esattezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni del fornitore.

Certificati di informazione INF 4

Le autorità doganali rilasciano l'INF4 entro 90 giorni dal ricevimento della sua domanda, indicando se la dichiarazione del fornitore è esatta.

Se l'**esportatore** non riesce a presentare l'INF4 entro 120 giorni dalla richiesta delle autorità doganali dello Stato membro di esportazione, queste possono chiedere alle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore di confermare l'origine dei prodotti in questione.

Le autorità doganali che ricevono la richiesta possono interpellare direttamente il **fornitore**.

In assenza di una risposta entro i successivi 150 giorni, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione annullano la prova dell'origine redatta sulla base della dichiarazione del fornitore.

I.V.O.

- Uno strumento estremamente utile per gli operatori che hanno dubbi in merito alla determinazione dell'origine dei prodotti commercializzati è rappresentato dall' I.V.O. (**Informazione Vincolante sull'Origine delle merci**), che consiste nel diritto, riconosciuto a tutti gli operatori di richiedere alla Dogana competente per territorio, di stabilire l'esatta origine delle merci.
 - Nel nuovo codice unionale: **artt. 33-37**, in materia di decisioni relative alle informazioni vincolanti.
-

La richiesta dell'I.V.O. **può riguardare qualsiasi merce** per la quale l'operatore non sia in grado di stabilire con certezza l'esatta origine da attribuire ai prodotti.

La richiesta può inoltre riguardare **sia l'origine non preferenziale, sia quella preferenziale** delle merci (all'import o all'export).

Limite: essa può riferirsi soltanto ad un tipo di merce.

Nell'ipotesi dunque in cui l'operatore desidera conoscere l'origine di più prodotti, oggetto del suo commercio, dovrà necessariamente presentare un numero di richieste I.V.O. pari al numero delle merci in questione.

La “decisione IVO” è **vincolante**, ai sensi dell’art. 33 CDU, soltanto per quanto riguarda la determinazione dell’origine delle merci.

L’art. 33 cit. pone in evidenza l’armonizzazione del “vincolo” e della “validità” delle informazioni vincolanti, le quali risultano tali per tutte le autorità doganali e per il solo destinatario della decisione.

Sono valide per un periodo di **tre anni** a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.

Non trova applicazione la disciplina sul diritto di essere ascoltati.

- **Le istanze di IVO devono essere presentate compilando il nuovo modello di domanda in formato elettronico stampabile e rinvenibile, al 1° maggio 2016, nell'apposita sezione "Nuovo codice doganale dell'Unione- CDU" del sito dell'Agenzia. Delle Dogane.**
 - **la domanda di IVO** continua ad essere presentata a livello periferico, secondo quanto dettagliato nella circolare 8/D del 2013, con la differenza che l'Ufficio delle dogane territorialmente competente a riceverla sarà quello in cui il richiedente è stabilito o in cui l'IVO deve essere utilizzata (art. 19 RD).
 - le IVO devono essere rilasciate il prima possibile e comunque **entro 120 giorni dalla data di accettazione.**
-

- le IVO rilasciate anteriormente al 1° maggio 2016 mantengono la scadenza originariamente indicata.
- ancorchè non ne sia previsto l'obbligo come per le ITV, vantaggi derivano agli operatori dalla loro indicazione nella casella 44 del DAU (codice C627- identificativo numero IVO):
 - *riconoscibilità e applicabilità delle misure non tariffarie (es. indicazioni del “made in”) e tariffarie connesse con il possesso della IVO;*
 - *possibilità di usufruire della allegazione documentale tramite “fascicolo elettronico”, evitando di dover fisicamente portare i documenti in dogana in caso di selezione per il controllo.*

Resta ferma la possibilità di:

- **Annullamento** (*ex tunc*), nell'ipotesi in cui venga accertato che la stessa sia stata rilasciata sulla base di elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente. No periodo di grazia.
 - **Revoca** (*ex nunc*): per errore amministrativo, sopravvenuta incompatibilità con la tariffa, etc.
 - **Cessazione di validità** (*ex nunc*): prima dei tre anni per sopravvenienza di nuova regolamentazione con cui l'IVO contrasta.
-

- **Uso esteso dell'IVO (periodo di grazia):**

- max 6 mesi

- no per IVO all'esportazione

- obbligo di indicare la quantità di merce che si intende ancora importare nel periodo

- presupposti:

- 1) *contratto in essere stipulato in base all'IVO*

- 2) *istanza (di uso esteso) entro 30 gg. dalla cessazione o revoca dell'IVO*

- 3) *compatibilità del periodo di grazia con il motivo di revoca o cessazione dell'IVO.*

**Alcune pronunce giurisdizionali in tema di art. 220 CDC ora
art. 119 CDU**

SENTENZE CORTE GIUSTIZIA UE

- **C-175/12 dd. 24.12.2013 - Regime preferenziale per l'importazione di prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).**

L'accordo di partenariato tra i paesi ACP, da un lato, e la Comunità Europea, dall'altro, firmato a **Cotonou il 23 giugno 2000**, deve essere interpretato nel senso che, ove risulti, durante un controllo *a posteriori*, che sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 sia stato apposto **un timbro non corrispondente al facsimile trasmesso dalle autorità dello Stato d'esportazione**, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono rifiutare tale certificato e restituirlo all'importatore per consentirgli di ottenere il rilascio di un **certificato a posteriori**.

- **C-438/11 dd. 08.11.2012 – S.P.G.- Impossibilità di verificare l'esattezza di un certificato d'origine – Nozione di “certificato basato su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore” – Onere della prova.**

L'articolo 220, § 2, lett.b), del CDC deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità competenti dello Stato terzo si trovano nell'impossibilità di verificare, in occasione di un controllo *a posteriori*, se il **certificato d'origine «modulo A»** da esse rilasciato all'esportatore si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta da questo, **l'onere della prova** che tale certificato si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall'esportatore grava sul debitore.

- **C-386/08 dd. 25 febbraio 2010 - Diniego di applicazione ai prodotti originari della Cisgiordania del regime tariffario preferenziale concesso a favore dei prodotti originari di Israele – Dubbi sull’origine dei prodotti - Controllo a posteriori delle dichiarazioni su fattura.**

L’accordo di associazione CE-Israele 2000/384/CE/CECA disciplina la libera circolazione delle merci prevedendo la creazione di una “*zona di libero scambio tra la Comunità e Israele*”. In ragione di ciò, “*negli scambi tra la Comunità e Israele non sono ammessi dazi doganali all’importazione e all’esportazione, né oneri di effetto equivalente. (...)*».

Il protocollo n. 4 allegato a tale accordo prevede che la circolazione di tali prodotti deve avvenire con certificato **EUR 1** o con **Dichiarazione su fattura**. Esso disciplina la procedura di controllo della prova d’origine nei termini seguenti: “*Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull’autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull’adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo*”.

Ciò posto e considerato che le autorità doganali tedesche chiedevano all’amministrazione doganale israeliana se le merci accompagnate da dichiarazione di origine su fattura fossero state prodotte negli insediamenti israeliani in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza, a Gerusalemme est o sulle alture del Golan e tale richiesta rimaneva senza risposta, **le autorità doganali tedesche negavano il beneficio del trattamento preferenziale precedentemente concesso.**

- **C-442/08 dd. 01.07.2010- Controllo a posteriori – Inosservanza delle norme d’origine – Decisione delle autorità dello Stato d’esportazione – Ricorso giurisdizionale – Missione di controllo della Commissione – Dazi doganali – Recupero a posteriori – Risorse proprie – Messa a disposizione – Interessi di mora.**

L’art. 32 del protocollo n. 4 (Accordo di associazione CEE-Ungheria) rubricato «*Controllo delle prove dell’origine*», stabilisce che esso è effettuato **a campione o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione hanno ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti**, del carattere originario dei prodotti. **I risultati del controllo** devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta **entro dieci mesi** dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li **escludono dal trattamento preferenziale**, salvo circostanze eccezionali.

Ciò premesso e considerato che le autorità doganali tedesche, nonostante avessero avuto cognizione dei risultati del controllo, non hanno proceduto – nei termini (3 anni) – al recupero delle R.P.T. e l’azione si è prescritta, tali autorità devono versare le RPT maggiorate degli interessi.

- **C-409/10 dd. 15.12.2011- Regime preferenziale prodotti originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) – Irregolarità emerse nel corso di un’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).**

I risultati del controllo *a posteriori*, condotto dall’OLAF, relativamente all’esattezza dell’origine delle merci indicata nei certificati EUR.1 rilasciati da uno Stato ACP, vincolano le autorità dello Stato membro in cui le merci sono state importate.

Ed infatti, l’art. 220, § 2, lett. b) del CDC, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui i certificati EUR.1 sono annullati, in quanto il loro rilascio è viziato da irregolarità e l’origine preferenziale indicata su di essi non ha potuto essere confermata all’atto di un controllo a posteriori, **l’importatore non può opporsi al recupero dei dazi all’importazione.**

Segue:

L'irregolarità del certificato deve essere dimostrata dall'autorità doganale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la verifica a posteriori non sia possibile, per mancanza di dati disponibili conservati dall'esportatore, nel qual caso *l'onus probandi* si inverte.

Si tratta di una situazione che rende irrilevante il fatto che il dichiarante abbia agito *in buona fede* ignorando l'irregolarità da cui è derivata l'indebita esenzione daziaria.

La Corte di Giustizia ha, infatti, precisato – *causa C-293/04 'Beemsterboer...'* – che la buona fede dell'importatore non lo esime da responsabilità per l'obbligazione doganale, essendo egli *'il dichiarante'* della merce scortata dai certificati falsi o inesatti.

LABORATORIO di TECNICA DOGANALE

- Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V, n. 4949 del 28.03.2012.

I contesti - che hanno avuto un rilievo comunitario a seguito delle indagini dell'OLAF e dell'**AVVISO AGLI IMPORTATORI DD.26.06.2002** - traggono origine da numerose dichiarazioni doganali di importazione di zucchero asseritamente dichiarato di origine dei Balcani (nei casi di specie Croazia), in realtà proveniente da altro Paese extra-UE, con consequenziale **revoca dei certificati preferenziali EUR 1**, e recupero dei dazi. Il Giudice di Legittimità ha ritenuto che non si applicasse al caso di specie l'esimente comunitaria della buona fede ex art.220, par.2, lett. b) Reg. CEE n.2913/92, proprio per la presenza dell'avviso agli importatori, ai sensi del comma 5 del citato art.220, diretto a rendere edotte le società importatrici delle possibili frodi in materia di applicazione del trattamento daziario preferenziale per gli zuccheri provenienti da Paesi balcanici.

- **continua...** Sentenza **Corte di Cassazione, Sez. V, n. 4949 del 28.03.2012.**

Da ciò consegue che, in caso di irregolarità dei certificati di origine, dalla quale derivi la mancata riscossione dei dazi effettivamente dovuti, **“la buona fede dell'importatore dichiarante non lo esime, in linea generale, da responsabilità quand'anche la merce sia scortata da certificati falsificati a sua insaputa (cfr. Corte di giustizia, sent. 17 luglio 1997 in causa C-97/95), non essendo tenuta la Comunità europea a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini”.**

- Sentenza **Corte di Cassazione n. 13680 del 12.06.2009**

L'esenzione prevista dall'art. 220, comma 2, lett. b), del C.D.C. *“presuppone la **genuinità del certificato di origine**, cioè la sua regolarità formale e sostanziale; e che spetta, pertanto, all'importatore che intende usufruire dell'esenzione dimostrare l'origine della merce che importa e, in ogni caso, il suo stato soggettivo di buona fede, mediante la prova della sussistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dalla citata norma, mentre all'Autorità doganale incombe esclusivamente l'onere di dare dimostrazione delle irregolarità delle certificazioni presentate”.*

- **Sentenza Corte di Cassazione, n. 5511 del 06.03.2013..**

Il giudice di legittimità, nel richiamare il proprio precedente orientamento (ex multis Cass. 15297/2008, 13680/09, 7837/10, 7674/12), afferma che “*lo stato soggettivo di buona fede ... non ha valenza esimente in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato anche l’errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza*”.

Tale errore, però per avere valenza scriminante, non deve essere stato indotto da dichiarazioni inesatte, rese dall’operatore o da altri soggetti, con la conseguenza che nell’ipotesi di errore determinato da una situazione inesatta riferita dall’esportatore, non si può parlare di errore attivo dell’autorità doganale – vgs. C.G.U.E C-438/2012 -.

Inoltre, poiché tale esimente presuppone la **genuinità dei certificati** – ossia la loro correttezza formale e sostanziale – incombe sull’importatore, che voglia fruire dell’esenzione, l’onere di dimostrare l’esistenza cumulativa dei presupposti indicati dall’art. 220 citato, mentre all’autorità doganale incombe esclusivamente l’onere di allegare e dimostrare la irregolarità dei certificati, atteso che qualsiasi certificato che risulti inesatto autorizza il recupero dell’imposta a posteriori.

Appendice: Gli accordi preferenziali

| Regime Preferenziale | Paesi | Regole origine/cumulo | Prove di origine validità | Dichiarazione su fattura | Esportatore Autorizzato | NO DRAWBACK |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|
| Paesi EFTA | Svizzera + LI | Cumulo bilaterale/diagonale pan-europeo e pan-euromed | EUR1 - EUR-MED (mesi 4) | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | SI |
| | Islanda | | | | | SI |
| | Norvegia | | | | | SI |
| S.E.E. Spazio Economico Europeo | U.E. | Cumulo totale/diagonale pan-europeo" e pan-euromed | EUR1 – EUR-MED (mesi 4) | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | SI |
| | Islanda | | | | | |
| | Norvegia | | | | | |
| | Liechtenstein | | | | | |
| Paesi Balcani Occidentali | Macedonia | Cumulo bilaterale e diagonale (con UE e Turchia) – eventuale applicazione cumulo pan-euromed da verificare caso per caso (GUUE C/214/2015) | EUR1 mesi 4 (EUR-MED in caso di applicazione della convenzione pan-euromed) | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | SI |
| | Croazia | | | | | SI |
| | Bosnia Erzegovina | | | | | SI |
| | Montenegro | | | | | SI |
| | Serbia | | | | | SI |
| | Albania | | | | | SI |
| | Kosovo | Cumulo bilaterale | | | | NO |
| Turchia | Prodotti agricoli trasformati e prodotti industriali | Nell'ambito dell'unione doganale certificato A.TR.-attesta l'immissione in libera pratica delle merci non l'origine | | | | |
| | Prodotti ex C.E.C.A. | Cumulo bilaterale /diagonale pan-europeo e pan-euro-med | EUR1 – EUR-MED (mesi 4) | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | SI |
| | Prodotti agricoli | Cumulo bilaterale e diagonale | | | | |
| Paesi del MAGHREB | Algeria | Cumulo bilaterale, totale, diagonale pan-euro-med | EUR1 – EUR-MED (mesi 4) (per spedizioni postali EUR2) | senza autorizzazione fino a € 5110 per spedizione (€ 6000 EUR MED) | oltre € 5110 per spedizione (€ 6000 EUR MED) | NO/SI nel cumulo paneuromed |
| | Tunisia | Cumulo bilaterale, totale, diagonale pan-euro-med | EUR1 –EUR-MED (mesi 4) | senza autorizzazione fino a € 5110 per spedizione (€ 6000 EUR MED) | oltre € 5110 per spedizione (€ 6000 EUR MED) | NO /SI nel cumulo paneuromed |
| | Marocco | Cumulo bilaterale, totale, diagonale pan-euro-med | EUR1 – EUR-MED (mesi 4) | senza autorizzazione fino a € 5110 per spedizione (€ 6000 EUR MED) | oltre € 5110 per spedizione (€ 6000 EUR MED) | NO /SI nel cumulo paneuromed |

Appendice: Gli accordi preferenziali

| Regime preferenziale | Paesi | Regole origine/cumulo | Prove di origine validità | Dichiarazione su fattura | Esportatore Autorizzato | NO DRAWBACK |
|--|-----------|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Israele | | Cumulo bilaterale e diagonale pan-euromed | EUR1 – EUR-MED (mesi 4) | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | SI |
| Autorità Palestinese Cisgiordania e Striscia di Gaza | | Cumulo bilaterale e diagonale pan-euromed | EUR1- EUR-MED (mesi 4) | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | SI |
| Paesi MACHRAK | Egitto | Cumulo bilaterale e diagonale pan-euromed | EUR1 – EUR-MED (mesi 4) | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | NO (SI nel cumulo paneuromed) |
| | Giordania | Cumulo bilaterale e diagonale pan-euromed | | | | |
| | Libano | Cumulo bilaterale | | | | |
| | Siria | Cumulo bilaterale | EUR1 mesi 5 (per spedizioni postali EUR2) | | | NO |
| Andorra (prodotti agricoli esclusi dall'Unione Doganale) | | Cumulo bilaterale | EUR1 mesi 4 | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | SI |
| Isole FAROER (Danimarca) | | Cumulo bilaterale e diagonale pan-euro-med | EUR1 mesi 4 | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | SI |
| SUD AFRICA | | Cumulo bilaterale | EUR1 mesi 4 | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | NO |

Appendice: Gli accordi preferenziali

| Regime Preferenziale | Paesi | Regole origine/cumulo | Prove di origine validità | Dichiarazione su fattura | Esportatore Autorizzato | NO DRAWBACK |
|--|-------|--|---|---|-----------------------------|-------------|
| MESSICO | | Cumulo bilaterale | EUR1 mesi 10 | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | SI |
| CILE | | Cumulo bilaterale | EUR1 mesi 10 | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | SI |
| COREA DEL SUD | | Cumulo bilaterale | | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | NO |
| MOLDOVA | | Cumulo bilaterale | EUR1 mesi 4 | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | NO |
| Paesi A.C.P. (Africa, Caraibi, Pacifico) (EPA + CARIFORUM) | | Cumulo bilaterale e totale | EUR1 mesi 10 | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | NO |
| Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) (LOMB) | | Cumulo bilaterale e totale | EUR1 mesi 10 | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | NO |
| Sistema Preferenze Generalizzate (S.P.G.) | | Cumulo bilaterale regionale e diagonale (UE - NO - CH - TR) - cumulo ampliato | FORM A mesi 10 (a partire dal 2017: esportatori registrati) | fino a € 6000 per spedizione | | NO |
| CEUTA e MELILLA | | Cumulo bilaterale con la UE e diagonale e totale ove applicabile con paesi partner della UE (NO-CH-TR) | EUR1 mesi 4 | senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione | oltre € 6000 per spedizione | SI |

Grazie per l'attenzione

N.b.:

Il presente elaborato ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti sono non esaustivi e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti
